

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in materia di riforma fiscale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Mercoledì 15 ottobre 1997. — Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO.

La seduta comincia alle 13,50.

Comunicazioni del Presidente.

In relazione al numero degli schemi di decreto pendenti presso la Commissione per l'espressione del parere, il presidente, Salvatore BIASCO, ravvisa l'opportunità di chiedere ai Presidenti delle Camere la concessione della proroga di venti giorni per l'espressione dei pareri sullo schema di decreto legislativo recante la semplificazione di versamenti unitari e riorganizzazione degli uffici del registro, sullo schema di decreto legislativo recante l'abrogazione della maggiorazione di conguaglio, nonché sullo schema di decreto legislativo concernente l'aliquota ridotta sul reddito d'impresa (dual income tax), previsti rispettivamente dall'articolo 3, comma 134, lettera f) e g), comma 162 lettera e) ed i) e comma 162, lettera a) b), c), d), f) della legge n. 662 del 1996.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (esame ai

sensi dell'articolo 3, commi 186, 187, 188 e 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Relatori: Pasquini e De Benetti.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 30 settembre scorso.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore per gli articoli 1, da 3 a 8 e da 14 a 29*, presentando la proposta di parere (*v. Allegato 1*), dà conto delle seguenti integrazioni e correzioni apportate al testo dello schema di parere congiuntamente al deputato Lino DE BENETTI, *relatore per gli articoli 2, 9, 10, 11, 12 e 13*:

Alla lettera a) sopprimere le parole da i limiti della delega fino alla fine della lettera medesima;

alla lettera c) sostituire le parole all'articolo 10 con le seguenti: agli articoli 10 e 25.

Alla lettera e) penultimo capoverso, sopprimere le parole da definire ad opera del Ministero delle Finanze.

Sopprimere la seconda osservazione all'articolo 2.

Nell'osservazione relativa all'articolo 4 dello schema di decreto sostituire le parole dalla legge 66/92 alla fine con le seguenti: sportive e dilettantistiche dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco dall'articolo 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1991 n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992 n. 66.

Nell'osservazione relativa all'articolo 10, comma 10, aggiungere in fine: dal momento che tali fondazioni, divenendo private, potrebbero essere considerate in relazione ai requisiti sostanziali ed alle attività svolte dalle ONLUS.

Nell'osservazione relativa all'articolo 12, eliminare i primi due capoversi e, nell'ultimo capoverso, sostituire le parole da del reddito in poi, con le seguenti: della rendita catastale relativa ai fabbricati medesimi, tenuto conto della possibilità che i Comuni hanno di disporre analoghe esenzioni o agevolazioni ai fini ICI.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti presentati (*v. Allegato 2*).

L'emendamento Salvatore Biasco 1 è recepito dal relatore.

In relazione all'emendamento Armani 2, il deputato Lino DE BENETTI, *relatore per gli articoli 2, 9, 10, 11, 12 e 13*, pur condividendo la finalità implicita nell'emendamento medesimo, ritiene troppo rigido lo strumento proposto consistente nella calendarizzazione dell'attività. Formula pertanto un invito al ritiro, tenuto anche conto di quanto previsto in materia di controlli sugli enti non commerciali dalla lettera d) della proposta di parere. Dopo un intervento del deputato Gianfranco CONTE, che al contrario ritiene che non sia sufficiente a realizzare lo scopo perseguito con l'emendamento di cui è cofirmatario la lettera d) della proposta di parere del relatore, il presidente Salvatore BIASCO propone una riformulazione dell'emendamento — che viene condivisa dai deputati Massimo Maria BERRUTI e Pietro AR-

MANI — nei seguenti termini: *nello stabilire condizioni e limiti per l'occasionalità delle raccolte pubbliche di fondi, è opportuno che il DM ne preveda un numero limitato annuo per tipo di iniziative, consentendo di governare il calendario razionalmente scadenzato delle manifestazioni, onde evitare che tali iniziative rechino turbative al mercato.* Il deputato Alessandro REPETTO richiama l'attenzione sull'articolo 2 terzo comma dello schema di decreto, che a suo giudizio contiene una formulazione sufficiente a consentire al Ministero delle Finanze gli interventi del caso. Dopo che il senatore Rossano CADDEO ha dichiarato di associarsi al parere contrario espresso dai relatori, l'emendamento come riformulato viene posto in votazione e respinto.

Quindi, viene recepito nella proposta di parere l'emendamento Salvatore Biasco 3.

Su invito del relatore, l'emendamento Armani 4 viene ritirato dal presentatore.

In relazione agli emendamenti Ripamonti 5, 6, 7, 27, 55 e 56 constatata l'assenza del presentatore, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Gli emendamenti Armani 8, 9 e 10, dopo che sugli stessi ha espresso parere contrario il relatore, vengono posti in votazione e respinti.

Previo invito del relatore, l'emendamento Armani 11 viene ritirato dal presentatore.

Constatata l'assenza del deputato Frosio Roncalli, si intende che la stessa abbia rinunciato ai propri emendamenti nn. 12, 23, 42, 48, da 52 a 54, 57 e da 63 a 69.

Il relatore dichiara quindi di recepire nel proprio parere gli emendamenti Salvatore Biasco 13, 14 e 15.

Quindi, viene posto in votazione l'emendamento Armani 16, con parere contrario del relatore, dopo dichiarazione di voto del deputato Gianfranco CONTE, che segnala comunque l'esigenza di richia-

mare l'attenzione del Governo sul problema della modifica del decreto del Presidente della Repubblica 640/1972 in ordine all'imposta sugli spettacoli. La Commissione respinge.

Con riferimento agli emendamenti Armani 17 e Repetto 18, il relatore dichiara di accoglierli limitatamente alla prima parte, lettera *a*) del comma aggiuntivo, proponendone anche una integrazione nel senso di consentire adeguati controlli sulle erogazioni, a tal fine potendosi valutare l'ipotesi di utilizzare esclusivamente alcuni strumenti di pagamento quali assegni circolari e bonifici bancari. S'intende che per la stessa ragione tali modalità di pagamento dovranno essere utilizzate nel caso di erogazioni liberali alle ONLUS. In merito a tale modifica il presidente Salvatore BIASCO, dichiarando la propria contrarietà alla stessa, presenta un emendamento soppresivo, che, posto in votazione, viene respinto.

Il relatore dichiara quindi di recepire nella propria proposta di parere gli emendamenti Salvatore Biasco 19 e 20.

Con riferimento all'emendamento Armani 21, il senatore Giancarlo PASQUINI, relatore per gli articoli 1, da 3 a 8 e da 14 a 29, richiamandosi anche ad una specifica osservazione contenuta nella proposta di parere relativamente all'articolo 6 dello schema di decreto, rileva che l'elencazione dei parametri ai fini della qualificazione commerciale dell'ente ha carattere esemplificativo, e pertanto la valutazione delle cause che determinano la perdita della qualifica non commerciale non può che avere un carattere complessivo, non sussistendo alcuna presunzione legale circa la presenza congiunta ovvero disgiunta dei parametri di cui sopra. Dopo dichiarazione di voto del deputato Massimo Maria BERRUTI, che sottolinea l'esigenza di certezza sottesa all'emendamento di cui è cofirmatario, l'emendamento Armani 21, posto in votazione è respinto.

L'emendamento Armani 22, quindi, dopo che il relatore ha espresso sul

medesimo parere contrario, viene respinto.

Per quanto concerne l'emendamento Armani 24, il presidente Salvatore BIASCO rileva che lo stesso coincide con la disposizione di cui all'articolo 26 dello schema di decreto. Il presentatore, quindi, ritira l'emendamento medesimo.

Con riferimento all'emendamento Albertini 25, il senatore Giancarlo PASQUINI dichiara il proprio parere contrario, sottolineando che l'attività delle ONLUS nel settore socio-sanitario è comunque rivolta a favore di soggetti svantaggiati, nei cui confronti gli interventi del servizio sanitario nazionale potrebbero risultare insufficienti. Il senatore Renato ALBERTINI rileva da un lato che il servizio sanitario nazionale è tenuto a dare risposte adeguate all'intera collettività, dall'altro che vi è un pericolo di elusione fiscale da parte di soggetti privati che utilizzino la forma delle ONLUS per gestire imprese ospedaliere in concorrenza con il servizio pubblico. Dopo un intervento del senatore Rossano CADDEO, che ritiene comunque opportuno il ritiro dell'emendamento, questo, posto in votazione, viene respinto.

Con riferimento all'emendamento Albertini 26, il relatore ribadisce le osservazioni già svolte sul precedente emendamento. Il senatore Renato ALBERTINI, sottolinea che il proprio emendamento riflette un problema reale, riproponendo il testo inizialmente proposto dalla speciale commissione ministeriale. Il presidente Salvatore BIASCO, ritiene a sua volta che sia fuori discussione che i servizi educativi possano essere erogati dalle ONLUS esclusivamente a favore delle categorie svantaggiate. In tal senso depone anche il mancato accoglimento nella proposta di parere di una richiesta avanzata dalle cooperative scolastiche ed intesa a estendere la disciplina agevolativa anche con riferimento ai servizi resi ai propri soci. La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Albertini 26.

Dopo che il deputato Alessandro Repetto ha ritirato il proprio emendamento n. 28, in quanto ricompreso nella propria proposta di parere, la Commissione respinge l'emendamento Polidoro 28-bis.

Con riferimento all'emendamento Salvatore Biasco 29, il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore per gli articoli 1, da 3 a 8 e da 14 a 29*, si dichiara contrario in quanto l'attività delle compagnie dei baracellari, costituendo una forma di volontariato tesa a prevenire il fenomeno dell'abigeato e del pascolo abusivo, può a suo giudizio essere ricompresa fra le ONLUS. Interviene il senatore Rossano CADDEO che, dopo aver ricordato che le compagnie medesime godono già di esenzione da IVA e sono quindi considerate enti non commerciali, sottolinea l'opportunità di sollevare da complessi oneri di carattere contabile le suddette compagnie tenuto conto del fatto che esse sono composte prevalentemente da contadini e pastori. Il presidente Salvatore BIASCO ritira quindi, l'emendamento stesso.

Il relatore dichiara quindi di accogliere gli emendamenti Salvatore Biasco 30 e 31.

La Commissione respinge quindi, l'emendamento Polidoro 31-bis, dopo che il relatore ha espresso parere contrario al medesimo.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore per gli articoli 1, da 3 a 8 e da 14 a 29*, invita quindi il presentatore a ritirare l'emendamento Repetto 32, osservando che lo stesso appare contraddittorio con lo spirito della normativa, in quanto consentirebbe alle ONLUS di svolgere una illimitata attività di acquisizione di beni, che potrebbero così assumere carattere preminente rispetto alle attività istituzionali. L'emendamento Repetto 32 viene quindi ritirato dal presentatore.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore per gli articoli 1, da 3 a 8 e da 14 a 29*, dichiara quindi di recepire gli emendamenti Salvatore Biasco 33 e 34.

Con riferimento all'emendamento Albertini 35, il relatore, richiamandosi anche al punto a) della propria proposta di parere, rileva che il rispetto dei minimi salariali è garantito da altre normative e che la previsione di un limite massimo inserita nella lettera e) del comma 6 dell'articolo 10 dello schema di decreto è esclusivamente volta a evitare una distribuzione indiretta di utili. Il senatore Renato ALBERTINI ritiene, al contrario, che al di fuori del volontariato debba essere chiaramente stabilito il principio del rispetto dei minimi salariali anche da parte di organizzazioni che non perseguono scopo di lucro. L'emendamento, posto in votazione, viene quindi respinto.

Il relatore recepisce quindi l'emendamento Biasco 36 (*nuova formulazione*). Conseguentemente si intende soppressa l'osservazione relativa all'articolo 10, comma 9 della proposta di parere.

Dopo un chiarimento del deputato Lino DE BENETTI, *relatore per gli articoli 2, 9, 10, 11, 12 e 13*, il presidente Salvatore BIASCO, ritira il proprio emendamento n. 37.

L'emendamento Salvatore Biasco 38 viene quindi accolto dal relatore.

In relazione all'emendamento Armani 39 il senatore Antonio D'ALÌ, preso atto della contrarietà del relatore all'accoglimento dello stesso, propone comunque di raccomandare al Governo di chiarire che la nuova normativa non ha effetti retroattivi a carico delle società consortili che, operando in buona fede, abbiano esercitato attività non commerciali. Dopo che il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore per gli articoli 1, da 3 a 8 e da 14 a 29*, ha dichiarato la propria contrarietà all'emendamento stesso nonché all'emendamento Rabbito 50, che investe materia simile, gli emendamenti medesimi sono respinti.

Con riferimento agli emendamenti Armani 40 e Repetto 41, il deputato Lino DE BENETTI, *relatore per gli articoli 2, 9, 10,*

11, 12 e 13, si rimette alla Commissione. Il deputato Alessandro REPETTO precisa che la finalità del proprio emendamento è quella di introdurre una semplificazione negli adempimenti con una unica dichiarazione alla Camera di Commercio, alla cui banca dati il Ministero delle Finanze potrà accedere per via telematica. La Commissione approva quindi l'emendamento Repetto 41. Conseguentemente il punto 11 delle osservazioni della proposta di parere deve intendersi soppresso.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Armani 43 dopo che il relatore ha, sul medesimo, espresso parere contrario.

Il relatore recepisce, quindi, gli emendamenti Armani 44 e Repetto 45, riservandosi, con il consenso della Commissione, il necessario coordinamento formale degli stessi nella proposta di parere.

Viene quindi parimenti accolto l'emendamento Biasco 46.

Con riferimento all'emendamento Armani 47 il senatore Giancarlo PASQUINI, relatore per gli articoli 1, da 3 a 8 e da 14 a 29, rileva che sul piano sostanziale è chiaro che il reddito dei fabbricati strumentali alle attività istituzionali non è imponibile. Richiama a tal fine le modifiche annunciate all'inizio della seduta, che affrontano anche il problema dell'imposizione dei redditi fondiari relativi ai fabbricati ad uso promiscuo. Il presentatore ritira pertanto il proprio emendamento.

Su invito del relatore, il deputato Alessandro REPETTO, ritira il proprio emendamento n. 49.

L'emendamento Salvatore Biasco 51, dopo che sullo stesso ha espresso parere contrario il relatore, viene respinto dalla Commissione.

Su invito del senatore Giancarlo PASQUINI, relatore per gli articoli 1, da 3 a 8 e da 14 a 29, che rileva come la propria

proposta di parere sia sufficientemente analitica ed estesa sulla questione della disciplina ai fini IVA, gli emendamenti Armani 58 e Repetto 59 vengono ritirati.

Vengono parimenti ritirati dal presentatore gli emendamenti Armani 60, 61 e 62.

L'emendamento Armani 70, risultando assorbito dalla proposta di parere, viene quindi ritirato dal presentatore.

Con riferimento agli emendamenti, di identico contenuto, Armani 71, Salvatore Biasco 72, Repetto 73, il relatore, pur rilevando che anche in mancanza di indicazioni espresse trova senz'altro applicazione, per le cooperative ONLUS, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ritiene comunque opportuno integrare in tal senso la propria proposta di parere con conseguente ritiro da parte dei presentatori degli emendamenti di cui sopra.

La Commissione quindi respinge l'emendamento Armani 74.

Con riferimento agli emendamenti Repetto 75 e 76, il senatore Giancarlo PASQUINI, rileva che l'accertamento del grado di colpa o di dolo è di competenza del giudice penale. Il presentatore, in mancanza di un controllo preventivo sulla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, ritiene comunque opportuno inserire la limitazione di responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave. Il presidente Salvatore Biasco, concordando il presentatore, propone la seguente riformulazione dell'emendamento, accolta dal relatore: *nell'articolo 28 il Governo limiti le responsabilità degli organi amministrativi ai casi di dolo o colpa grave, coordinando la disposizione con eventuali modifiche che possono essere introdotte nella stessa direzione nei provvedimenti concernenti la revisione del sistema sanzionatorio.*

Gli emendamenti Armani 77 e Repetto 78, dopo che il relatore ha rilevato che gli stessi sono sostanzialmente già assorbiti dalla lettera g) della proposta di parere, sono ritirati dai presentatori.

La Commissione passa quindi alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore Renato ALBERTINI, a nome del gruppo di Rifondazione Comunista, pur esprimendo apprezzamento per la finalità di promuovere sotto il profilo fiscale l'attività delle ONLUS e degli enti non commerciali, annuncia un voto di astensione, motivandolo in relazione alla reiezione di alcune proprie proposte emendative che investivano passaggi rilevanti della nuova normativa.

Il senatore Rossano CADDEO preannuncia un voto favorevole sul provvedimento in esame, che è il frutto di un lavoro approfondito sia in sede ministeriale sia da parte della Commissione. Le misure che si vanno ad approvare chiarificano il ruolo degli enti non commerciali ed incentivano l'attività delle ONLUS.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del deputato Alessandro REPETTO, il senatore Antonio D'ALÌ, a nome del Polo, dichiara un voto di astensione motivato dall'apprezzamento per l'importante lavoro svolto dai relatori. Sottolinea peraltro che la normativa, avendo carattere innovativo, non potrà comunque essere intesa in senso retroattivo.

Indi il presidente Salvatore BIASCO, pone in votazione la proposta di parere formulata dai relatori, che a seguito delle modifiche apportate nel corso della discussione, risulta essere la seguente:

« La Commissione Parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ha esaminato lo schema di decreto legislativo relativo alla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), in attuazione della delega di cui all'articolo 3, commi 186, 187, 188, e 189, della legge 662 del 1996.

La Commissione è consapevole di trovarsi di fronte al fatto nuovo e rilevante rappresentato dalla sempre più diffusa

percezione e convinzione che il terzo settore nel suo complesso rappresenta un fattore autonomo e rilevante del processo di sviluppo economico e sociale del Paese.

In particolare va sottolineata la sua capacità di operare affinché, attraverso la responsabile partecipazione di gruppi sempre più estesi di cittadini, le fasce più svantaggiate possono essere protagoniste dello sviluppo anziché scivolare sempre di più verso condizioni di esclusione sociale.

Attraverso lo sviluppo delle organizzazioni di terzo settore vi è quindi la possibilità reale di trasformare un numero sempre più consistente di cittadini da assistiti marginali in responsabili produttori di ricchezza, garantendo effettivi livelli di progresso civile e di coesione sociale.

Non si può non vedere nella crescita di un "mercato del Welfare" una risposta non solo tesa a valorizzare e promuovere il volontariato come manifestazione del senso di appartenenza ad una comunità solidale, ma anche una risposta ai problemi della disoccupazione attraverso la creazione di imprese sociali cooperative nell'era della globalizzazione dei mercati e della internazionalizzazione dell'economia.

Si tratta insomma di spostare sistematicamente risorse dai settori nei quali la produzione è ottenuta prevalentemente con aumenti della produttività a quelli nei quali è ottenuta prevalentemente con aumenti dell'occupazione. Dai settori a produttività crescente a quelli a produttività stagnante. I primi coincidono, grosso modo, con beni d'uso privato, gli altri, con beni di utilità pubblica.

La creazione di un tessuto di imprese sociali per lo sviluppo della "Welfare community" non può prescindere dal volontariato che non può essere considerato solo l'anticamera delle imprese cooperative sociali, ma come un movimento associativo dotato di una sua propria specificità all'interno del più ampio fenomeno del *non profit* per il quale si richiede quindi una disciplina specifica e differenziata, come del resto riconosciuto dalla stessa legge delega.

L'obiettivo per tutti i soggetti *non profit*, siano esse fondazioni, associazioni, cooperative sociali, società di mutuo soccorso, è quello di mettere in campo un sistema di incentivi che spinga questi soggetti verso il mercato, e contribuisca a creare il mercato del welfare. Un sistema di incentivi deve anche contribuire allo sviluppo della vita associata, e al riconoscimento pieno (già insito peraltro nella legislazione vigente) del valore sociale della partecipazione alla vita civile, del mutuo soccorso, del senso di comunità, del senso di appartenenza che l'aggregazione per fini comuni sviluppa.

La Commissione esprime piena e convinta adesione all'intento di razionalizzare l'intero settore degli enti non lucrativi, ponendo mano in primo luogo alla ridefinizione degli enti considerati non commerciali ai fini tributari e quindi, all'interno di tale più ampia categoria, definendo la nuova categoria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale sulla base di più stringenti criteri di meritorietà.

Va valutato positivamente lo sforzo di introdurre un regime unico cui uniformare le normative speciali esistenti, fermi restando i trattamenti di maggior favore relativi alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, ed alle organizzazioni non governative del settore della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 49 del 1987.

La Commissione rileva i seguenti aspetti problematici:

a) pur rappresentando l'aspetto fiscale uno degli aspetti essenziali della materia, ed anzi costituendo un forte strumento di promozione delle attività *non profit*, è del tutto carente nell'ordinamento giuridico una organica definizione civilistica di questi soggetti, che si accompagna al vuoto legislativo in merito ai problemi del lavoro volontario ed al rapporto tra lavoro volontario, semivolontario e professionale.

Si tratta di lacune da colmare, ampliando con una adeguata iniziativa legi-

slativa i contenuti della delega e traendo dal provvedimento in esame uno stimolo a legiferare, a colmare il vuoto normativo che caratterizza il settore del non profit che si vuole promuovere. Questo sia per sostenere, premiare e promuovere le numerose esperienze di solidarietà e di utilità sociale, che per contribuire, con lo sviluppo del mercato del welfare, all'incremento occupazionale.

b) La normativa relativa alle ONLUS non prevede alcun controllo preventivo di legittimità relativo alla sussistenza dei requisiti richiesti per potere usare nella ragione sociale, nella comunicazione od in altri segni distintivi rivolti al pubblico, la denominazione di ONLUS, Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.

Tale infatti non appare l'istituzione della anagrafe delle ONLUS, prevista dall'articolo 11, tramite l'obbligo di comunicare alla Direzione Regionale delle Entrate di rispettiva competenza, l'intrapresa dell'esercizio delle attività previste dall'articolo 10.

Il controllo preventivo di legittimità, senza tradursi in un regime autorizzativo, non è opportuno solamente per evitare *ex ante* possibili strumentalizzazioni e deformazioni della organizzazione ONLUS, ma anche, e soprattutto, per sollevare, almeno in ordine ai problemi di legittimità, le responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori in buona fede, così come previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo.

È necessario inoltre individuare forme di controllo sostanziale che possano portare a relazioni periodiche rivolte ad integrare o modificare la legge per adeguarla all'effettiva volontà del legislatore sulla base delle esperienze emerse dai controlli stessi.

c) Non si può non sottolineare infine come il possibile inquinamento del settore *non profit* da parte di organizzazioni speculative camuffate da ONLUS, non solo provocherebbe concorrenza sleale, distorsione del mercato e caduta di gettito per l'erario, ma anche un effetto *boomerang* in termini di immagine e credibilità nei

confronti delle stesse ONLUS regolari e trasparenti.

Sembrerebbe opportuno, a garanzia della correttezza e trasparenza dell'attività delle ONLUS, prevedere adeguate ed esaurienti forme di pubblicità del bilancio o rendiconto annuale previsto agli articoli 10 e 25.

Ed inoltre una più chiara individuazione dei soggetti che possono fruire delle cosiddette attività inerenti. Pare opportuno in sostanza garantire l'effettività del rapporto associativo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed inoltre uno schema di bilancio meno generico di quello peraltro previsto dalla lettera g) comma 1, dell'art 10, che possa dare maggior trasparenza alla gestione dell'ente.

d) È di fondamentale importanza la tempestiva costituzione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dell'organismo di controllo sugli enti non commerciali (articolo 3, comma 186) e sulle ONLUS (articolo 3, comma 188 della legge 23 dicembre 1996, n. 662), onde poter assicurare, attraverso strutture fortemente decentrate, una adeguata vigilanza sulla permanenza e sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 10 dello schema di decreto legislativo.

e) Lo schema di decreto legislativo esaminato distingue in due sezioni il testo di legge. La prima sezione regola gli enti non commerciali (ed enti associativi) e la seconda le ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

L'attribuzione all'una od all'altra di queste sezioni per Associazioni, Enti od organizzazioni che svolgono attività similari di assistenza sanitaria o socio-sanitaria-assistenziale, viene effettuata comprendendo tra gli enti non commerciali quelli che svolgono attività mutualistica (cioè istituzionalmente verso i propri soci od associati) e, tra le ONLUS, quelle organizzazioni che svolgono attività di solidarietà o di utilità sociale, cioè preva-

lentemente verso terzi soggetti individuali o collettivi.

Per queste considerazioni, le Società di Mutuo Soccorso, pur rimanendo società aperte alla libera associazione a prescindere dall'età e dalla stato di salute dell'associando, non possono essere considerate ONLUS, svolgendo la loro attività assistenziale solo verso gli associati. Pur tuttavia il decreto legislativo deve sancire che le società di mutuo soccorso, costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che svolgono esclusivamente attività assistenziali, sono ricomprese nelle associazioni di promozione sociale.

Poiché lo schema di decreto affronta dal lato fiscale aspetti di ridisegno del sistema di welfare, riconoscendo l'utilità sociale di attori che in esso già operano in modo differenziato, è opportuno che tali differenze trovino riscontro anche nella specificità delle opportunità fiscali offerte. È necessario allora considerare deducibili dalla base imponibile agli effetti IRPEF, le quote associative pagate alle Società di Mutuo Soccorso, che svolgano esclusivamente attività assistenziale, per riparare ad una palese disparità di trattamento con le Casse Mutue e per il principio della uguaglianza del cittadino di fronte alla legge. Infatti, per quest'ultime, ai sensi del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che modifica l'articolo 48 del TUIR decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito: "a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000".

Le Casse che applicano il regime su indicato sono numerose e riguardano in generale le categorie di lavoratori cosiddetti "forti" che hanno avuto la possibilità di inserire nei propri contratti di lavoro l'integrativo sanitario. Indichiamo qui di seguito alcune categorie che hanno la

cassa: i dirigenti di tutti i comparti, i lavoratori dipendenti del settore delle telecomunicazioni, elettrici, chimici, giornalisti, bancari, settore agricolo, trasporti. A questi vanno aggiunte le aziende che hanno introdotto l'integrativo sanitario nella contrattazione aziendale. In questo modo però il legislatore si dimentica dei lavoratori autonomi, dei professionisti ed inoltre di milioni di lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese nelle quali non esistono Casse Mutue aziendali e queste non sono neppure previste dalla contrattazione aziendale. In questi casi i lavoratori spesso aderiscono individualmente alle società di Mutuo Soccorso. Queste ultime svolgono funzione di supplenza dello stato sociale non solo nella loro attività istituzionale, ma anche allorché indennizzano i lavoratori autonomi per il reddito perso durante il periodo di malattia o erogano indennità di disoccupazione.

La differenza però è che i soci delle società di mutuo soccorso possono detrarre come qualsiasi cittadino le spese mediche nella misura del 22 per cento della spesa sostenuta eccedente le 250.000 lire come previsto dall'articolo 13-bis del TUIR 22 dicembre 1986 n. 917, pur versando alle S.M.S. che svolgono esclusivamente finalità assistenziali, quote associative per la copertura di rischi sanitari ed economici che così ricadono solo in parte sul S.S.N.

L'estensione alle Società di Mutuo soccorso della deducibilità della quota associativa entro un tetto massimo può riparare ad una palese disparità di trattamento.

Tale agevolazione inoltre non determina una minore entrata per il fisco in quanto le spese sanitarie rimborsate dalla mutua, se agevolate fiscalmente, non vengono portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

f) Le sollecitazioni che la Commissione ha ricevuto sia nel corso delle audizioni che nella documentazione pervenuta, sottolinea le aspettative esistenti in merito ad esenzioni od esclusioni dall'IVA.

Le richieste più frequenti sono state:

prevedere un'aliquota agevolata per l'acquisto di beni strumentali;

prevedere, relativamente alle operazioni attive poste in essere dalle ONLUS, un'aliquota agevolata in luogo dell'esenzione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 allo scopo di consentire il recupero dell'IVA sugli acquisti;

prevedere il rimborso forfettario del 50 per cento dell'IVA pagata.

rinunciare alle modifiche dell'articolo 10 contenute nello schema di decreto legislativo, evitando di estendere alle ONLUS le quattro ipotesi esentative esaminate da cui ne conseguirebbe che:

a) Le ONLUS interessate potrebbero - effettuando operazioni soggette al tributo - recuperare l'IVA sugli acquisti;

b) Si eviterebbe di insinuare dubbi sul regime proprio delle cooperative ONLUS, interessate non già all'esenzione ma all'aliquota del 4 per cento che attualmente ad esse compete.

Su questi punti la Commissione conviene con il Governo che:

1) l'introduzione di una norma, per tanti aspetti auspicabile, volta ad agevolare ai fini IVA l'acquisto di beni strumentali da parte di ONLUS è attualmente preclusa dalla normativa comunitaria, e, in particolare, dalla direttiva CEE 92/77 del 19 ottobre 1992 che, nell'individuare tassativamente le operazioni soggette ad aliquota agevolata, non fa menzione di tali operazioni.

2) convertire il regime di esenzioni con l'applicazione di una qualsiasi aliquota comporterebbe un vantaggio fiscale per le ONLUS, in quel caso ammesse a recuperare l'IVA sugli acquisti, ma anche una penalizzazione per i fruitori dei servizi.

3) sia da valutare la possibilità di introdurre modifiche alle previsioni esentative di cui all'articolo 10 del decreto del

Presidente della Repubblica 633/72, previste per la maggior parte delle operazioni attive poste in essere dalle ONLUS.

Tali previsioni, ispirate direttamente all'articolo 13 della 6a direttiva CEE, mirano essenzialmente ad alleggerire il carico fiscale dei soggetti beneficiari dell'attività esercitata dalle ONLUS.

Nel frattempo non sembra recepibile ogni rinuncia di intervento modificativo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72. Tale rinuncia impedirebbe una opportuna opera di coordinamento, volta ad affermare un principio, conforme alle direttive CEE, secondo cui le esenzioni previste ai nn. 15, 19, 20, 27-ter dell'articolo 10 competono anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere da ONLUS.

In sostanza con lo schema di decreto legislativo si estendono alle ONLUS le seguenti operazioni esenti, previste all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72:

Articolo 12 schema di decreto legislativo:

1) Le prestazioni di trasporto di malati effettuate da imprese autorizzate.

2) Le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica.

3) Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

4) Le prestazioni sociosanitarie in favore di anziani inabili e simili rese da organismi di diritto pubblico o da enti aventi finalità di assistenza sociale.

Articolo 15 schema di decreto legislativo:

Esclude dall'obbligo dello scontrino/ricevuta fiscale le cessioni e prestazioni

rese da ONLUS nell'ambito dell'attività istituzionale e non connessa.

I problemi che rimangono aperti e che il Governo, compatibilmente con il risanamento della finanza pubblica, dovrà affrontare, sono:

1) L'assenza di agevolazioni sull'acquisto dei beni strumentali da parte delle ONLUS.

2) L'impossibilità per le operazioni attive esenti delle ONLUS di detrarre l'IVA assolta sugli acquisti.

Si tratta di problemi che in ogni caso, se si vuole veramente promuovere il non profit e ridurre il costo dell'assistenza sociale, vanno affrontati con coraggio e determinazione.

g) La Commissione esprime, perplessità per i contenuti dell'articolo 29, essenzialmente per due motivi:

1) Si introducono nei mercati finanziari titoli denominati di "solidarietà" senza precisare le caratteristiche di detti titoli, la loro tipologia, la scadenza, le modalità di emissione e di negoziazione, i soggetti abilitati all'emissione, demandando il tutto ad un decreto del ministro del Tesoro di concerto con il Ministro delle Finanze.

2) L'agevolazione fiscale determinata dalla deducibilità dal reddito d'impresa della differenza tra il tasso praticato ed il tasso di riferimento lascia nelle mani degli intermediari creditizi e finanziari a ciò autorizzati i poteri di determinare i flussi finanziari verso le ONLUS (a parità di garanzie offerte).

La Commissione ritiene invece opportuno ribaltare il criterio adottato. Ritiene cioè che il potere di decisione debba essere nelle mani del risparmiatore, il quale potrà scegliere l'operatore finanziario che più si è distinto nel finanziamento delle ONLUS e nel buon fine sociale dei finanziamenti. Sul risparmiatore dovrebbero anche collocarsi le detrazioni dal reddito.

h) La questione relativa al rimborso delle spese sostenute da coloro che prestano lavoro volontario a favore delle ONLUS e degli enti locali non è affrontata dal legislatore. La legge n. 266 del 1991 (volontariato), rileva che: "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabili dalle organizzazioni stesse". Questa formulazione non assicura, dal lato fiscale, neanche la non imponibilità del rimborso delle spese effettivamente sostenute, in quanto non c'è alcuna specificazione fiscale, né alcun rinvio a norme fiscali di favore.

Il nostro sistema tributario, invece, affronta con apposita legge (n. 80 del 1986) il trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche.

Per ovviare a questa grossa carenza si possono formulare due ipotesi emendative.

La prima, che assimila i volontari agli sportivi dilettanti, potrebbe essere così formulata: "Le indennità di trasferta, nel limite stabilito per i lavoratori dipendenti, ridotto della metà, ed al netto delle spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, corrisposti dagli Enti Locali e dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai volontari per le attività di volontariato prestate, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente".

La seconda ipotesi potrebbe essere così formulata: "Il rimborso delle spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, nel limite giornaliero massimo di lire 13 mila, corrisposti dagli Enti locali e dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai volontari per le attività di volontariato prestate, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente".

In ogni caso occorre che il Governo con determinazione e coraggio sollevi il velo di ipocrisia che copre la situazione esistente e che, senza procurare una lira alle casse dello Stato, pone il volontariato, dal punto di vista fiscale, in una situazione di quasi clandestinità.

i) I commi 8 e 9 dell'articolo 10 che regolano l'ammissione di diritto nel sistema ONLUS di organismi e associazioni per le quali si è già avuto uno scrutinio, si prestano, nella formulazione attuale, ad interpretazioni estensive. Non è chiaro, in particolare, in che senso operi il "rispetto della loro struttura e delle loro finalità" (comma 8) e l'"eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c del comma 1" (comma 9).

I commi andrebbero riscritti rendendo chiaro che nel sistema delle Onlus non troveranno in ogni caso posto organizzazioni che non rispettino i requisiti richiesti nell'articolo 1, in particolare per ciò che riguarda la circostanza relativa alle prestazioni di servizi verso i propri soci (salvo l'eccezione del comma 3) e quella relativa ai limiti quantitativi dei proventi dell'attività *profit* (normata nel comma 5).

Infine la Commissione, rilevato che il contenuto del decreto legislativo è pienamente rispondente ai principi e contenuti della delega,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

Articolo 1. Sotto il profilo della redazione formale, si segnala che la relazione illustrativa non fornisce elementi utili a chiarire cosa debba intendersi per scopi primari, e in particolare quale relazione vi sia tra questi e i fini istituzionali degli enti, cui si fa riferimento nell'articolo 2 dello schema di decreto.

Articolo 2, comma 1, lettera a). Inserire tra "occasionalmente," e "anche", le seguenti parole: " , nonché quelle effettuate istituzionalmente da Organismi internazionali e loro mandatari che operano per scopo umanitario e siano legalmente riconosciuti dal Governo italiano,".

Articolo 2. Le campagne di sensibilizzazione, essendo ricorrenti, appaiono in qualche modo contrastanti con il requisito della occasionalità, che richiede quindi una più adeguata specificazione.

Si propone pertanto la modifica sotto-riportata: comma 1, lettera a) tra le parole “celebrazioni” e “campagne di sensibilizzazione” inserire le parole “e ricorrenze e in ogni caso in occasione di”.

Articolo 4. Nel comma 1 dell'articolo 109-bis del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, introdotto dall'articolo 4 dello schema di decreto, dopo le parole “possono optare”, inserire le seguenti: “fatto salvo quanto già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per le associazioni senza scopo di lucro e per le *pro loco* dall'articolo 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66”.

Articolo 5. Per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale è necessaria una puntuale definizione.

Tra esse si dovrebbero includere quei centri di vita sociale nei quartieri e nei comuni che suppliscono agli enti locali nella politica del tempo libero, quali centri sociali, centri per anziani, polisportive ed ogni altra iniziativa volta a promuovere delle occasioni di incontro e coesione su base territoriale; centri di vita sociale che debbono risultare effettivamente tali per adesioni, tipo di attività, estensione della partecipazione, e che richiederebbero di essere individuati attraverso indici quantitativi.

Articolo 5, comma 1, lettera a). Sembrerebbe opportuno meglio specificare il contenuto della locuzione “... e dei tessera- ti dalle rispettive organizzazioni nazionali ...” in modo da chiarire se con tale previsione normativa si intenda anche lo svolgimento di attività a favore di iscritti ad altre organizzazioni sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche ... quando la “ra-

tio” della norma parrebbe escluderlo.

Articolo 5, comma 1, lettera a). Per quanto concerne la redazione formale si può rilevare che la norma non fa riferimento, tra i vari atti tra cui può evincersi il fatto che si tratti di associazioni che fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, anche agli atti costitutivi.

Articolo 5. Dopo il comma 3 dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, aggiungere il seguente: “3-bis. Le società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 sono equiparate alle associazioni di promozione sociale”.

Articolo 5. Comma 1 lettera b) dopo la parola “commerciali”, aggiungere “per quanto effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici”. Dopo le parole “ed esercizi similari” aggiungere: “presso le sedi sociali”.

Articolo 5, comma 1, lettera b), che inserisce all'articolo 111 del TUIR l'articolo 4-*quater*, sembrerebbe opportuno modificare il termine “soci” con il termine “iscritti, associati o partecipanti”. Corrispondente integrazione dovrebbe essere prevista per l'articolo 5, comma 1, a) “... effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale dei rispettivi, associati o partecipanti ...” inserendo prima delle parole “associati e partecipanti” le parole “iscritti”.

Articolo 5 comma 1, lettera b). Si propone di integrare la disposizione prevista modificando come segue la prima parte della lettera e) contenuta nel comma 4 quinquies introdotto nell'articolo 111 del TUIR dallo schema di decreto in esame: aggiungere dopo le parole “principio del voto singolo di cui all'articolo

2532, secondo comma del Codice Civile” le parole “esprimibile anche a norma dell’ultimo comma dello stesso articolo, qualora il numero di iscritti, associati o partecipanti superi un ammontare fissato dal Governo”.

La modifica proposta risulta opportuna affinché in sede legislativa, ai fini fiscali, venga estesa agli enti non commerciali la possibilità di esprimere per corrispondenza il voto assembleare, attualmente previsto per le imprese cooperative e per le mutue assicuratrici. In tal modo, con l’integrazione legislativa indicata, verrebbe definitivamente rimossa la situazione di incertezza attualmente esistente in merito alla possibilità o meno, per gli associati degli enti non commerciali, di esprimere anche tramite corrispondenza il proprio voto assembleare.

Articolo 5. Sotto il profilo della redazione formale, si può evidenziare che, non prevedendosi disposizioni modificative riferite al quarto comma dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, si determina una parziale carenza di coordinamento per quanto concerne l’individuazione delle diverse tipologie di associazione, alla luce della riformulazione del quarto comma del medesimo articolo.

Articolo 5, comma aggiuntivo. Sarebbe opportuno prevedere lo slittamento dei termini previsti dal comma 3 dell’articolo 5 da sei mesi ad un anno, nonché che le associazioni nazionali i cui aderenti siano in numero superiore ad una soglia fissata possono adeguare il proprio statuto alla prima occasione utile, purché non oltre i due anni.

Ciò allo scopo di evitare che debbano convocare congressi *ad hoc* con dispendio di energie finanziarie e organizzative.

Articolo 5, comma aggiuntivo. Le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale così come previsto al comma 189, lettera e) dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono deducibili dal reddito

imponibile ai fini dell’IRPEF, dell’ILOR e dell’IRPEG per un ammontare non superiore a lire due milioni, ovvero, ai fini del reddito di impresa, per un ammontare di lire 5 milioni o per il maggior ammontare fino al 2 per cento del reddito dichiarato entro il limite massimo di lire cento milioni, a condizione che le erogazioni siano effettuate secondo modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di eventuali controlli, a tal fine potendosi valutare l’ipotesi di utilizzare esclusivamente alcuni strumenti di pagamento, quali gli assegni circolari od i bonifici bancari. Le stesse modalità di erogazione dovrebbero essere previste nel caso delle elargizioni liberali previste nell’articolo 13 per le ONLUS.

Articolo 5, comma aggiuntivo. All’articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1 aggiungere la lettera l): “le quote associative aventi esclusivamente fini assistenziali versate a società di mutuo soccorso istituite ai sensi di cui alla legge 15 aprile 1886 n. 3818, fino alla concorrenza di quattro milioni”.

Articolo 5 ulteriore comma aggiuntivo: La Commissione ritiene opportuna la previsione di un decreto o circolare regolamentare del Ministero delle Finanze, d’accordo con quello dell’Industria e Commercio, che stabilisca il rispetto di modalità nell’esercizio dell’attività di ristorazione e di organizzazione di viaggi e turismo per evitare che le disposizioni di cui al nuovo comma 3 dell’articolo 111 della legge 917 del 1986 e al comma 4-*ter* conducano ad alterazioni della concorrenza. In particolare, il decreto o la circolare dovrebbero regolare, per quanto concerne l’attività di somministrazione in regime non commerciale, l’identificazione di un rapporto tra gli spazi destinati alla somministrazione e quelli destinati all’attività istituzionale, e, per l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, gli obblighi assicurativi.

Articolo 6. La Commissione ritiene inoltre che per i parametri previsti dal

comma 2 dell'articolo 111-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, introdotta dall'articolo 6 dello schema di decreto, lettere *a) b) c) e d)*, richiesti ai fini della qualificazione commerciale dell'ente, non esista una presunzione legale e il mancato rispetto di uno di essi debba essere accompagnato da altre inadempienze od irregolarità relative alla vita dell'ente.

Articolo 6, comma 1. Al comma 3 dell'articolo 111-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, introdotto dall'articolo 6 dello schema di decreto, dopo le parole "agli effetti civili" aggiungere le seguenti "nonché alle associazioni politiche, sindacali, di categoria".

Articolo 8. L'articolo 8 prevede la redazione di un rendiconto e di una relazione per gli enti non commerciali, relativi alle raccolte pubbliche di fondi previste dall'articolo 108 TUIR. Occorre evitare che anche gli enti non commerciali che non abbiano eseguito raccolte di fondi siano tenuti a presentare il rendiconto, che in tali circostanze costituirebbe un inutile aggravio burocratico.

Si segnala altresì che la parola "eventi" conformemente alla formulazione adottata al comma 2, dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, deve essere sostituita con "attività" per uniformità di linguaggio.

Articolo 9, comma 1. Dopo "utilizzare" togliere la parola "direttamente".

Articolo 9 aggiungere il seguente comma: "4. I trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 del presente articolo beneficiano altresì della esenzione ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, nonché dell'INVIM".

Articolo 10. Le attività previste dal comma 1 dell'articolo 10 affinché associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative siano riconosciute ONLUS, dovreb-

bero comprendere anche le seguenti attività:

Volontariato di protezione civile, la cui attività va coordinata con la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, comprendente inoltre la tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e degli animali.

Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni che fruiscono in tutto o in parte del contributo pubblico.

Appare di indubbio interesse la prospettiva legata alle attività di ricerca scientifica, assistenza, istruzione e formazione, tutte comprese all'articolo 10, che prevede l'ambito di attività delle ONLUS, per la formazione di centri sanitari di alta specializzazione costituiti da azienda ospedale, facoltà di medicina, facoltà di ingegneria, imprese private del settore e privati sottoscrittori, per la creazione di poli di eccellenza nelle università e negli enti di ricerca o in fondazioni dedicate.

Il Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Università e Ricerca Scientifica ed il Ministro della Sanità dovrebbe emanare apposito decreto, in base alla legge 23 agosto 1988 n. 400 per definire gli ambiti e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo per quanto attiene la ricerca scientifica e tecnologica.

Articolo 10. Al comma 1, lettera *a)* dopo il numero 10) aggiungere: 11) le attività delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382, ora disciplinate dalla legge regionale 15 luglio 1989, n. 25, della Regione Sardegna.

Articolo 10, comma 1, lettera *b)*. Dopo le parole "solidarietà sociale" aggiungere "ed utilità sociale".

Conseguentemente riscrivere il comma 4 attribuendo nella lettera *a)* le finalità di solidarietà sociale a quelle di assistenza sociale, socio-sanitaria e di beneficenza e attribuendo finalità di utilità sociale alle restanti attività elencate.

In linea logica, le finalità di cui al comma 4 dovrebbero aprire l'articolo 10 come condizioni identificative delle ONLUS, mentre l'elencazione dei campi di attività dovrebbe essere posta successivamente come condizione strumentale per il raggiungimento delle finalità in questione.

Articolo 10, comma 1, lettera c) e comma 5). Occorre una rigorosa definizione di attività connesse ed accessorie e una loro delimitazione, eventualmente da demandare ad un decreto ministeriale.

Articolo 10. L'articolo 10 al comma 1, lettera g) od una successiva disposizione regolamentare dovrebbero prevedere per le ONLUS le caratteristiche del rendiconto annuale, con particolare riferimento alle entrate ed alle spese relative a ciascuno degli "eventi" indicati nell'articolo 108 del TUIR.

Articolo 10. Sopprimere comma 4, lettera b).

Questa modifica si rende necessaria perché le attività di solidarietà o di utilità sociale non si possono rivolgere solo verso i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10.

Articolo 10, comma 6. All'articolo 10, comma 6 dello schema di decreto, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis la corresponsione ai consulenti di compensi che superino il 20 per cento delle tariffe degli Ordini Professionali".

Articolo 10, comma 6 lettera e). L'articolo 10, comma 6, lettera e) sopprimere le parole: "limitatamente alle ONLUS aventi un numero di dipendenti che comporta l'obbligo della rappresentanza sindacale aziendale".

Articolo 10, comma 9. In relazione alle disposizioni dell'articolo 10, comma 9, il Governo trovi le forme di riconoscimento di attività non profit svolte da enti ecclesiastici, con i quali siano stati stipulati accordi e intese, congiuntamente con altri

enti ecclesiastici con i quali tali accordi non siano ancora stati stipulati.

Articolo 10. Il comma 10 dell'articolo 10 esclude dai soggetti che possono costituirsi in ONLUS le fondazioni bancarie.

Pare più corretto invece riferire la disposizione ai soggetti disciplinati dalla legge 218/90 e cioè agli Enti conferenti.

È comunque opportuno formulare l'auspicio di coordinamento tra le norme del presente schema di decreto Legislativo con quelle contenute nel disegno di legge sulle fondazioni bancarie, dal momento che tali fondazioni, divenendo private, potrebbero essere considerate in relazione ai requisiti sostanziali ed alle attività svolte dalle ONLUS.

Articolo 11. L'articolo 11, comma 1, è sostituito dal seguente: "1. I soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste dall'articolo 10 sono tenuti, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, all'iscrizione nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 581/95, istituito presso le Camere di Commercio nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'attività.

L'iscrizione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dai soggetti che alla predetta data già svolgono le attività previste dall'articolo 10".

Articolo 11. Al comma 2 la parola "comunicazioni" è sostituita dalla seguente: "iscrizioni".

Articolo 11. Al comma 3 dopo la parola "emanarsi" aggiungere le seguenti: "entro sei mesi".

Articolo 12. Non poche perplessità desta la previsione di tassazione dei redditi dei fabbricati strumentali all'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse.

Si invita il Governo in caso di uso promiscuo per attività connesse ai fini

istituzionali a valutare se non sia opportuno prevedere l'esenzione ai fini IRPEG delle rendite catastali relative ai fabbricati medesimi, tenuto conto della possibilità che hanno i Comuni di disporre analoghe esenzioni o agevolazioni ai fini ICI.

Articolo 12, comma 1 sopprimere la parola "esclusive" riferito a finalità di solidarietà sociale. L'aggettivo esclusive contraddice la possibilità per le ONLUS di svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali.

Articolo 13, comma 2 sopprimere la parola "a enti o istituzioni pubbliche e" Valuti il Governo se la cessione gratuita di derrate alimentari o prodotti farmaceutici ad enti o istituzioni pubbliche meriti l'agevolazione prevista dal comma 2 dell'articolo 13, dal momento che esulano dalla delega.

Articolo 21. L'articolo 21 prevede la possibilità per comuni e province di deliberare la riduzione e l'esonero delle ONLUS dal pagamento dei tributi locali (TOSAP, tassa smaltimento rifiuti). Tali tributi sono molto onerosi per i soggetti in questione, e la loro incidenza negli ultimi anni si è accentuata.

La mera facoltà di concedere riduzione potrebbe non conseguire alcun effetto concreto. Si propone pertanto che i comuni e le province effettuino una riduzione non inferiore al 50 per cento cumulabile con tutte le agevolazioni preesistenti.

Valuti il Governo se non sia opportuno coordinare le norme agevolative di cui al decreto legislativo 504/92 in materia di esenzione da ICI con le previsioni riguardanti le ONLUS.

Articolo 25. Nel comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, introdotti dal comma 1 dell'articolo 25, si propone di sopprimere le parole "e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381".

Di conseguenza risulta evidente che nell'emendare gli obblighi contabili delle ONLUS restano ferme le disposizioni fiscali attualmente vigenti per le cooperative, di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.

Articolo 28. Nell'articolo 28 il Governo limiti le responsabilità degli organi amministrativi ai casi di dolo o colpa grave, coordinando la disposizione con eventuali modifiche che possono essere introdotte nella stessa direzione nei provvedimenti concernenti la revisione del sistema sanzionatorio".

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante l'abrogazione della tassa su alcuni contratti di borsa [esame ai sensi dell'articolo 3, comma 162, lettera h) della legge 23 dicembre 1996, n. 662]. Relatore: Salvatore Biasco.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 1° ottobre scorso.

Non essendo stati presentati emendamenti e rinunciando il senatore Renato ALBERTINI a illustrare la propria proposta di parere contrario (*v. allegato 3*), dopo dichiarazione di voto del senatore Antonio D'ALÌ, che annuncia la propria astensione motivata da una riserva in merito all'osservazione n. 1 di cui alla proposta di parere del relatore, il presidente Salvatore BIASCO, pone in votazione la seguente proposta di parere:

"Il provvedimento in esame dà attuazione ai principi enunciati dalla delega tesi alla abrogazione della tassa sui contratti di borsa ed alla introduzione di disposizioni di raccordo con il R.D.

n. 3278/23 e con il decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 al fine di evitare disparità di trattamento.

La Commissione ritiene apprezzabile il provvedimento, che nella sua applicazione non solo semplifica gli adempimenti relativi alle operazioni di compravendita di valori mobiliari, ma rimuove un fattore di disparità tra le operazioni poste in essere da soggetti residenti e quelle poste in essere da soggetti non residenti.

Il provvedimento elimina quella distorsione, generata dall'assenza di un'imposta di bollo in altri mercati finanziari, per la quale la stessa negoziazione di valori mobiliari, se effettuata tramite un intermediario non residente, beneficiava di un risparmio d'imposta. Il provvedimento, che dovrebbe chiudere l'incentivo alle "triangolazioni", dimostra ancora una volta quanto sia difficile per un Paese tenere in materia finanziaria un comportamento fiscale difforme dai suoi partners, ma conferma anche che, a meno di un serio intervento della Comunità Europea, la pressione verso l'uniformità è inevitabilmente una pressione al ribasso.

Va rilevato che il provvedimento in oggetto, nel disporre l'esenzione della tassa sui contratti di borsa conclusi nei mercati regolamentati, esclude per i contratti stessi l'applicazione dell'imposta di registro. Inoltre è stato opportunamente specificato nel testo che l'esenzione non è limitata ai soli contratti conclusi sul mercato tra gli intermediari, ma è estesa anche al rapporto di committenza tra cliente e operatore.

La Commissione esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) L'estensione dell'esenzione della tassa di bollo alle transazioni condotte fuori mercato, di cui al comma 3, lettere a) e c), contraddice l'obiettivo posto in altre leggi di favorire l'operatività dei mercati di borsa incentivando il transito attraverso di essi delle negoziazioni dei titoli quotati. La Commissione lascia al Governo la valutazione circa l'opportunità di riconsiderare il punto, ed eventualmente introdurre una aliquota ridotta o ricomprendere l'esenzione per le fattispecie citate tra le norme transitorie.

2) Dato il meccanismo di determinazione dell'importo della tassa sui contratti di borsa dovuto in via provvisoria per il 1998 dai soggetti ammessi al pagamento in modo virtuale, la riduzione dell'aliquota rischia di provocare un eccesso di anticipazioni da parte degli stessi soggetti sull'ammontare effettivamente dovuto per tale anno, con un accumulo di crediti d'imposta. È senz'altro opportuno che il Governo stabilisca nel decreto le modalità con cui intende ovviare a ciò".

La Commissione approva, con conseguente preclusione della proposta di parere contrario del senatore Renato Albertini.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO N. 1

**Proposta di parere sullo schema di decreto legislativo recante:
Disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, in attuazione della delega recata
dall'articolo 3, commi 186, 187, 188 e 189, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.**

La Commissione Parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ha esaminato lo schema di decreto legislativo relativo alla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), in attuazione della delega di cui all'articolo 3, commi 186, 187, 188, e 189, della legge 662 del 1996.

La Commissione è consapevole di trovarsi di fronte al fatto nuovo e rilevante rappresentato dalla sempre più diffusa percezione e convinzione che il terzo settore nel suo complesso rappresenta un fattore autonomo e rilevante del processo di sviluppo economico e sociale del Paese.

In particolare va sottolineata la sua capacità di operare affinché, attraverso la responsabile partecipazione di gruppi sempre più estesi di cittadini, le fasce più svantaggiate possono essere protagoniste dello sviluppo anziché scivolare sempre di più verso condizioni di esclusione sociale.

Attraverso lo sviluppo delle organizzazioni di terzo settore vi è quindi la possibilità reale di trasformare un numero sempre più consistente di cittadini da assistiti marginali in responsabili produttori di ricchezza, garantendo effettivi livelli di progresso civile e di coesione sociale.

Non si può non vedere nella crescita di un « mercato del Welfare » una risposta non solo tesa a valorizzare e promuovere il volontariato come manifestazione del senso di appartenenza ad una comunità solidale, ma anche una risposta ai problemi della disoccupazione attraverso la creazione di imprese sociali cooperative

nell'era della globalizzazione dei mercati e della internazionalizzazione dell'economia.

Si tratta insomma di spostare sistematicamente risorse dai settori nei quali la produzione è ottenuta prevalentemente con aumenti della produttività a quelli nei quali è ottenuta prevalentemente con aumenti dell'occupazione. Dai settori a produttività crescente a quelli a produttività stagnante. I primi coincidono, grosso modo, con beni d'uso privato, gli altri, con beni di utilità pubblica.

La creazione di un tessuto di imprese sociali per lo sviluppo della « Welfare community » non può prescindere dal volontariato che non può essere considerato solo l'anticamera delle imprese cooperative sociali, ma come un movimento associativo dotato di una sua propria specificità all'interno del più ampio fenomeno del *non profit* per il quale si richiede quindi una disciplina specifica e differenziata, come del resto riconosciuto dalla stessa legge delega.

L'obiettivo per tutti i soggetti non profit, siano esse fondazioni, associazioni, cooperative sociali, società di mutuo soccorso, è quello di mettere in campo un sistema di incentivi che spinga questi soggetti verso il mercato, e contribuisca a creare il mercato del welfare. Un sistema di incentivi deve anche contribuire allo sviluppo della vita associata, e al riconoscimento pieno (già insito peraltro nella legislazione vigente) del valore sociale della partecipazione alla vita civile, del mutuo soccorso, del senso di comunità, del senso di appartenenza che l'aggregazione per fini comuni sviluppa.

La Commissione esprime piena e convinta adesione all'intento di razionalizzare l'intero settore degli enti non lucrativi, ponendo mano in primo luogo alla ridefinizione degli enti considerati non commerciali ai fini tributari e quindi, all'interno di tale più ampia categoria, definendo la nuova categoria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale sulla base di più stringenti criteri di meritorietà.

Va valutato positivamente lo sforzo di introdurre un regime unico cui uniformare le normative speciali esistenti, fermi restando i trattamenti di maggior favore relativi alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 ed alle organizzazioni non governative del settore della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 49 del 1987.

La Commissione rileva i seguenti aspetti problematici:

a) pur rappresentando l'aspetto fiscale uno degli aspetti essenziali della materia, ed anzi costituendo un forte strumento di promozione delle attività *non profit*, è del tutto carente nell'ordinamento giuridico una organica definizione civilistica di questi soggetti, che si accompagna al vuoto legislativo in merito ai problemi del lavoro volontario ed al rapporto tra lavoro volontario, semivolontario e professionale.

Si tratta di lacune da colmare, ampliando con una adeguata iniziativa legislativa i contenuti della delega e traendo dal provvedimento in esame uno stimolo a legiferare, a colmare il vuoto normativo che caratterizza il settore del *non profit* che si vuole promuovere. Questo sia per sostenere, premiare e promuovere le numerose esperienze di solidarietà e di utilità sociale, che per contribuire, con lo sviluppo del mercato del welfare, all'incremento occupazionale.

I limiti della delega contenuta nel provvedimento collegato alla finanziaria 1997, propri di un provvedimento *fiscale*,

debbono essere superati, almeno per quanto riguarda la disciplina dell'associazionismo sociale.

Il riordino fiscale della materia è importante, ma non possono essere dimenticate le carenze di definizione civilistica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e, in particolare, la regolamentazione agli effetti legislativi e fiscali del *lavoro volontario*.

È di fondamentale importanza, al riguardo, che l'*iter* parlamentare della « Disciplina dell'Associazionismo sociale », si concluda rapidamente, poiché è indispensabile dare contenuti e sostanza al *non profit* dal momento che si sta aprendo una fase costituente per il settore, che richiede iniziative legislative sul piano civilistico definendo meglio i soggetti giuridici tipici che operano in tale contesto. L'ordinamento vigente denuncia un evidente ritardo legislativo verso una realtà ricca e pluralistica che ormai da anni si presenta viva ed operante nel tessuto economico-sociale. La regolamentazione degli aspetti fiscali appare quanto mai importante per un primo inquadramento del settore poiché ne legittima l'esistenza ed apre le prospettive di un nuovo sviluppo contribuendo a fornire certezza sull'aspetto, allo stato, più significativo, come quello fiscale.

Si tratta di un'occasione storica per il settore tale da offrire la possibilità di un ampliamento delle basi dello sviluppo in atto del terzo settore attraverso una legislazione che consenta lo sviluppo di nuove attività, il rafforzamento di quelle esistenti e le proiezioni di numerose associazioni, fondazioni, cooperative sociali nel « mercato del Welfare ».

b) La normativa relativa alle ONLUS non prevede alcun controllo preventivo di legittimità relativo alla sussistenza dei requisiti richiesti per potere usare nella ragione sociale, nella comunicazione od in altri segni distintivi rivolti al pubblico, la denominazione di ONLUS, Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.

Tale infatti non appare l'istituzione della anagrafe delle ONLUS, prevista dall'articolo 11, tramite l'obbligo di comuni-

care alla Direzione Regionale delle Entrate di rispettiva competenza, l'intrapresa dell'esercizio delle attività previste dall'articolo 10.

Il controllo preventivo di legittimità, senza tradursi in un regime autorizzativo, non è opportuno solamente per evitare *ex ante* possibili strumentalizzazioni e deformazioni della organizzazione ONLUS, ma anche, e soprattutto, per sollevare, almeno in ordine ai problemi di legittimità, le responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori in buona fede, così come previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo.

È necessario inoltre individuare *forme di controllo sostanziale che possano portare a relazioni periodiche rivolte ad integrare o modificare la legge per adeguarla all'effettiva volontà del legislatore sulla base delle esperienze emerse dai controlli stessi.*

c) Non si può non sottolineare infine come il possibile inquinamento del settore *non profit* da parte di organizzazioni speculative camuffate da ONLUS, non solo provocherebbe concorrenza sleale, distorsione del mercato e caduta di gettito per l'erario, ma anche un effetto *boomerang* in termini di immagine e credibilità nei confronti delle stesse ONLUS regolari e trasparenti.

Sembrirebbe opportuno, a garanzia della correttezza e trasparenza dell'attività delle ONLUS, prevedere adeguate ed esaurienti forme di pubblicità del bilancio o rendiconto annuale previsto all'articolo 10.

Ed inoltre una più chiara individuazione dei soggetti che possono fruire delle cosiddette attività inerenti. Pare opportuno in sostanza garantire l'effettività del rapporto associativo escludendo *esplicitamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa* ed inoltre uno schema di bilancio meno generico di quello peraltro previsto dalla lettera g) comma 1, dell'articolo 10, che possa dare maggior trasparenza alla gestione dell'ente.

d) È di fondamentale importanza la tempestiva costituzione, con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, dell'organismo di controllo sugli enti non commerciali (articolo 3, comma 186) e sulle ONLUS (articolo 3, comma 188 della legge 23 dicembre 1996, n. 662), onde poter assicurare, attraverso strutture fortemente decentrate, una adeguata vigilanza sulla permanenza e sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 10 dello schema di decreto legislativo.

e) Lo schema di decreto legislativo esaminato distingue in due sezioni il testo di legge. La prima sezione regola gli enti non commerciali (ed enti associativi) e la seconda le ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

L'attribuzione all'una od all'altra di queste sezioni per Associazioni, Enti od organizzazioni che svolgono attività similari di assistenza sanitaria o socio-sanitaria-assistenziale, viene effettuata comprendendo tra gli enti non commerciali quelli che svolgono attività mutualistica (cioè istituzionalmente verso i propri soci od associati) e, tra le ONLUS, quelle organizzazioni che svolgono attività di solidarietà o di utilità sociale, cioè prevalentemente verso terzi soggetti individuali o collettivi.

Per queste considerazioni, le Società di Mutuo Soccorso, pur rimanendo società aperte alla libera associazione a prescindere dall'età e dalla stato di salute dell'associando, non possono essere considerate ONLUS, svolgendo la loro attività assistenziale solo verso gli associati. Pur tuttavia il decreto legislativo deve sancire che le società di mutuo soccorso, costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che svolgono esclusivamente attività assistenziali, sono ricomprese nelle associazioni di promozione sociale.

Poiché lo schema di decreto affronta dal lato fiscale aspetti di ridisegno del sistema di welfare, riconoscendo l'utilità sociale di attori che in esso già operano in modo differenziato, è opportuno che tali differenze trovino riscontro anche nella specificità delle opportunità fiscali offerte. È necessario allora considerare deducibili

dalla base imponibile agli effetti IRPEF, le quote associative pagate alle Società di Mutuo Soccorso, che svolgano esclusivamente attività assistenziale, per riparare ad una palese disparità di trattamento con le Casse Mutue e per il principio della uguaglianza del cittadino di fronte alla legge. Infatti, per quest'ultime, ai sensi del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che modifica l'articolo 48 del TUIR decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito: « a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000 ».

Le Casse che applicano il regime su indicato sono numerose e riguardano in generale le categorie di lavoratori cosiddetti « forti » che hanno avuto la possibilità di inserire nei propri contratti di lavoro l'integrativo sanitario. Indichiamo qui di seguito alcune categorie che hanno la cassa: i dirigenti di tutti i comparti, i lavoratori dipendenti del settore delle telecomunicazioni, elettrici, chimici, giornalisti, bancari, settore agricolo, trasporti. A questi vanno aggiunte le aziende che hanno introdotto l'integrativo sanitario nella contrattazione aziendale. In questo modo però il legislatore si dimentica dei lavoratori autonomi, dei professionisti ed inoltre di milioni di lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese nelle quali non esistono Casse Mutue aziendali e queste non sono neppure previste dalla contrattazione aziendale. In questi casi i lavoratori spesso aderiscono individualmente alle società di Mutuo Soccorso. Queste ultime svolgono funzione di supplenza dello stato sociale non solo nella loro attività istituzionale, ma anche allorché indennizzano i lavoratori autonomi per il reddito perso durante il

periodo di malattia o erogano indennità di disoccupazione.

La differenza però è che i soci delle società di mutuo soccorso possono detrarre come qualsiasi cittadino le spese mediche nella misura del 22% della spesa sostenuta eccedente le 250.000 lire come previsto dall'articolo 13-bis del TUIR 22 dicembre 1986 n. 917, pur versando alle S.M.S., che svolgono esclusivamente finalità assistenziali, quote associative per la copertura di rischi sanitari ed economici che così ricadono solo in parte sul S.S.N.

L'estensione alle Società di Mutuo soccorso della deducibilità della quota associativa entro un tetto massimo da definire ad opera del Ministero delle Finanze, può riparare ad una palese disparità di trattamento.

Tale agevolazione inoltre non determina una minore entrata per il fisco in quanto le spese sanitarie rimborsate dalla mutua, se agevolate fiscalmente, non vengono portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

f) Le sollecitazioni che la Commissione ha ricevuto sia nel corso delle audizioni che nella documentazione pervenuta, sottolinea le aspettative esistenti in merito ad esenzioni od esclusioni dall'IVA.

Le richieste più frequenti sono state:

prevedere un'aliquota agevolata per l'acquisto di beni strumentali;

prevedere, relativamente alle operazioni attive poste in essere dalle ONLUS, un'aliquota agevolata in luogo dell'esenzione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 allo scopo di consentire il recupero dell'IVA sugli acquisti;

prevedere il rimborso forfettario del 50 per cento dell'IVA pagata.

rinunciare alle modifiche dell'articolo 10 contenute nello schema di decreto legislativo, evitando di estendere alle ONLUS le quattro ipotesi esentative esaminate da cui ne conseguirebbe che:

c) Le ONLUS interessate potrebbero — effettuando operazioni soggette al tributo — recuperare l'IVA sugli acquisti;

d) Si eviterebbe di insinuare dubbi sul regime proprio delle cooperative ONLUS, interessate non già all'esenzione ma all'aliquota del 4% che attualmente ad esse compete.

Su questi punto la Commissione conviene con il Governo che:

4) l'introduzione di una norma, per tanti aspetti auspicabile, volta ad agevolare ai fini IVA l'acquisto di beni strumentali da parte di ONLUS è attualmente preclusa dalla normativa comunitaria, e, in particolare, dalla direttiva CEE 92/77 del 19 ottobre 1992 che, nell'individuare tassativamente le operazioni soggette ad aliquota agevolata, non fa menzione di tali operazioni.

5) convertire il regime di esenzioni con l'applicazione di una qualsiasi aliquota comporterebbe un vantaggio fiscale per le ONLUS, in quel caso ammesse a recuperare l'IVA sugli acquisti, ma anche una penalizzazione per i fruitori dei servizi.

6) sia da valutare la possibilità di introdurre modifiche alle previsioni esentative di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72, previste per la maggior parte delle operazioni attive poste in essere dalle ONLUS.

Tali previsioni, ispirate direttamente all'articolo 13 della 6a direttiva CEE, mirano essenzialmente ad alleggerire il carico fiscale dei soggetti beneficiari dell'attività esercitata dalle ONLUS.

Nel frattempo non sembra recepibile ogni rinuncia di intervento modificativo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72. Tale rinuncia impedirebbe una opportuna opera di coordinamento, volta ad affermare un principio, conforme alle direttive CEE, secondo cui le esenzioni previste ai nn. 15, 19, 20, 27-ter dell'articolo 10 competono anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere da ONLUS.

In sostanza con lo schema di decreto legislativo si *estendono alle ONLUS* le seguenti operazioni esenti, previste all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72:

Articolo 12 schema di decreto legislativo.

5) Le prestazioni di trasporto di malati *effettuate da imprese autorizzate*.

6) Le prestazioni di ricovero e cura *rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica*.

7) Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere *rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni*.

8) Le prestazioni sociosanitarie in favore di anziani inabili e simili *rese da organismi di diritto pubblico o da enti aventi finalità di assistenza sociale*.

Articolo 15 schema di decreto legislativo. Esclude dall'obbligo dello scontrino/ricevuta fiscale le cessioni e prestazioni rese da ONLUS nell'ambito dell'attività istituzionale e non connessa.

I problemi che rimangono aperti e che il Governo, compatibilmente con il risanamento della finanza pubblica, dovrà affrontare, sono:

3) L'assenza di agevolazioni sull'acquisto dei beni strumentali da parte delle ONLUS.

4) L'impossibilità per le operazioni attive esenti delle ONLUS di detrarre l'IVA assolta sugli acquisti.

Si tratta di problemi che in ogni caso, se si vuole veramente promuovere il *non profit* e ridurre il costo dell'assistenza sociale, vanno affrontati con coraggio e determinazione.

g) La Commissione esprime, perplessità per i contenuti dell'articolo 29, essenzialmente per due motivi:

1) Si introducono nei mercati finanziari titoli denominati di « solidarietà »

senza precisare le caratteristiche di detti titoli, la loro tipologia, la scadenza, le modalità di emissione e di negoziazione, i soggetti abilitati all'emissione, demandando il tutto ad un decreto del ministro del Tesoro di concerto con il Ministro delle Finanze.

2) L'agevolazione fiscale determinata dalla deducibilità dal reddito d'impresa della differenza tra il tasso praticato ed il tasso di riferimento lascia nelle mani degli intermediari creditizi e finanziari a ciò autorizzati i poteri di determinare i flussi finanziari verso le ONLUS (a parità di garanzie offerte).

La Commissione ritiene invece opportuno ribaltare il criterio adottato. Ritiene cioè che il potere di decisione debba essere nelle mani del risparmiatore, il quale potrà scegliere l'operatore finanziario che più si è distinto nel finanziamento delle ONLUS e nel buon fine sociale dei finanziamenti. Sul risparmiatore dovrebbero anche collocarsi le detrazioni dal reddito.

i) La questione relativa al rimborso delle spese sostenute da coloro che prestano lavoro volontario a favore delle ONLUS e degli enti locali non è affrontata dal legislatore. La legge n. 266 del 1991 (volontariato), rileva che: «l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabili dalle organizzazioni stesse». Questa formulazione non assicura, dal lato fiscale, neanche la non imponibilità del rimborso delle spese effettivamente sostenute, in quanto non c'è alcuna specificazione fiscale, né alcun rinvio a norme fiscali di favore.

Il nostro sistema tributario, invece, affronta con apposita legge (n. 80 del 1986) il trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche.

Per ovviare a questa grossa carenza si possono formulare due ipotesi emendative.

La prima, che assimila i volontari agli sportivi dilettanti, potrebbe essere così formulata: «Le indennità di trasferta, nel limite stabilito per i lavoratori dipendenti, ridotto della metà, ed al netto delle spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, corrisposti dagli Enti Locali e dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai volontari per le attività di volontariato prestate, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente».

La seconda ipotesi potrebbe essere così formulata: «Il rimborso delle spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, nel limite giornaliero massimo di lire 13 mila, corrisposti dagli Enti locali e dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai volontari per le attività di volontariato prestate, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente».

In ogni caso occorre che il Governo con determinazione e coraggio sollevi il velo di ipocrisia che copre la situazione esistente e che, senza procurare una lira alle casse dello Stato, pone il volontariato, dal punto di vista fiscale, in una situazione di quasi clandestinità.

i) La Commissione valuta positivamente (salvo le previsioni di maggior favore) il riconoscimento di ONLUS di cui al comma 8 dell'articolo 10 per le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative sociali rispettivamente previste dalle leggi n. 266/91, 49/87 e 381/91.

Si ritiene però indispensabile un attento coordinamento della congerie e sovrapposizione di norme che può ingenerare confusione ed errate interpretazioni.

Infine la Commissione rileva che il contenuto del decreto legislativo è pienamente rispondente ai principi e contenuti della delega ed esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Articolo 1. Sotto il profilo della redazione formale, si segnala che la relazione illustrativa non fornisce elementi utili a chiarire cosa debba intendersi per scopi primari, e in particolare quale relazione vi sia tra questi e i fini istituzionali degli enti, cui si fa riferimento nell'articolo 2 dello schema di decreto.

Articolo 2. Le campagne di sensibilizzazione, essendo ricorrenti, appaiono in qualche modo contrastanti con il requisito della occasionalità, che richiede quindi una più adeguata specificazione.

Si propone pertanto la modifica sottoriportata:

comma 1, lettera *a*) tra le parole «celebrazioni» e «campagne di sensibilizzazione» inserire le parole «e ricorrenze e in ogni caso in occasione di».

Articolo 2. 1) L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo modifica l'articolo 108 del TUIR escludendo dal reddito imponibile i fondi derivanti da raccolte pubbliche occasionali ed i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche. L'articolo 3, che modifica l'articolo 109 del TUIR, impone agli enti non commerciali la tenuta della contabilità separata per le attività commerciali. Poiché i due regimi indicati non corrispondono, occorre evitare il rischio che le attività indicate all'articolo 108 comportino l'obbligo di tenere la contabilità separata, e si propone di considerare espressamente le predette attività non commerciali.

Si propone quindi di modificare la prima parte del comma 2-*bis* dell'articolo 108 del TUIR — introdotto dall'articolo 2 — nel seguente modo: 2-*bis* Non si considerano attività commerciali, e non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 87 ».

Articolo 4. Nel comma 1 dell'articolo 109-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, introdotto dall'articolo 4 dello schema di decreto, dopo le

parole «possono optare», inserire le seguenti: «fatto salvo quanto già previsto per le associazioni dalla Legge 66/92, per le Associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 398/91 e per le Associazioni senza scopo di lucro di cui alla legge 62/90 (regime contabile forfettario)».

Articolo 5. Per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale è necessaria una puntuale definizione.

Tra esse si dovrebbero includere quei centri di vita sociale nei quartieri e nei comuni che suppliscono agli enti locali nella politica del tempo libero, quali centri sociali, centri per anziani, polisportive ed ogni altra iniziativa volta a promuovere delle occasioni di incontro e coesione su base territoriale; centri di vita sociale che debbono risultare effettivamente tali per adesioni, tipo di attività, estensione della partecipazione, e che richiederebbero di essere individuati attraverso indici quantitativi.

Articolo 5, comma 1, lettera *a*). Sembrerebbe opportuno meglio specificare il contenuto della locuzione «... e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali ...» in modo da chiarire se con tale previsione normativa si intenda anche lo svolgimento di attività a favore di iscritti ad altre organizzazioni sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche... quando la «ratio» della norma parrebbe escluderlo.

Articolo 5, comma 1, lettera *a*). Per quanto concerne la redazione formale si può rilevare che la norma non fa riferimento, tra i vari atti tra cui può evincersi il fatto che si tratti di associazioni che fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, anche agli atti costitutivi.

Articolo 5. Dopo il comma 3 dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, aggiungere il seguente: «3-*bis*. Le società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 sono equiparate alle associazioni di promozione sociale».

Articolo 5. Comma 1 lettera *b*) dopo la parola « commerciali », aggiungere « per quanto effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici ». Dopo le parole « ed esercizi similari » aggiungere: « presso le sedi sociali ».

Articolo 5, comma 1, lettera *b*), che inserisce all'articolo 111 del TUIR l'articolo 4-*quater*, sembrerebbe opportuno modificare il termine « soci » con il termine « iscritti, associati o partecipanti ».

Corrispondente integrazione dovrebbe essere prevista per l'articolo 5, comma 1, *a*) « ... effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale dei rispettivi, associati o partecipanti ... » inserendo prima delle parole « associati e partecipanti » le parole « iscritti ».

Articolo 5 comma 1, lettera *b*). Si propone di integrare la disposizione prevista modificando come segue la prima parte della lettera *e*) contenuta nel comma 4-*quinquies* introdotto nell'articolo 111 del TUIR dallo schema di decreto in esame: aggiungere dopo le parole « principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma del Codice Civile » le parole « esprimibile anche a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo, qualora il numero di iscritti, associati o partecipanti superi un ammontare fissato dal Governo ».

La modifica proposta risulta opportuna affinché in sede legislativa, ai fini fiscali, venga estesa agli enti non commerciali la possibilità di esprimere per corrispondenza il voto assembleare, attualmente previsto per le imprese cooperative e per le mutue assicuratrici. In tal modo, con l'integrazione legislativa indicata, verrebbe definitivamente rimossa la situazione di incertezza attualmente esistente in merito alla possibilità o meno, per gli associati degli enti non commerciali, di esprimere anche tramite corrispondenza il proprio voto assembleare.

Articolo 5, comma 1, lettera *b*), ultimo capoverso, dello schema, che aggiunge il comma 4 *sexies* all'articolo 111 del testo Unico delle Imposte sui redditi decreto del Presidente della Repubblica 917/86, esonera taluni enti non commerciali (associazioni religiose, politiche, sindacali e di categoria) dal rispetto di determinati requisiti altrimenti necessari per ottenere le agevolazioni tributarie. In particolare, viene escluso per i predetti enti l'obbligo di prevedere l'eleggibilità libera degli organi amministrativi. Tale deroga viene giustificata dalla relazione illustrativa con la necessità di « salvaguardare la peculiare struttura organizzativa » di tali enti, che risulterebbe « funzionale, per esperienza storicamente comprovata, al perseguimento delle finalità istituzionali ».

Se tale affermazione si giustifica in relazione agli enti di tipo religioso, non si comprende perché si debbano sollevare le sole associazioni politiche, sindacali e di categoria dall'obbligo - onere di prevedere il principio democratico nel proprio statuto, che per tali organizzazioni costituisce elemento costitutivo, più ancora che per altri tipi di enti non commerciali.

Si propone pertanto di limitare la deroga alle associazioni religiose soltanto, eliminando le seguenti ultime parole del comma 4 *sexies* dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 « nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria ».

Articolo 5. Sotto il profilo della redazione formale, si può evidenziare che, non prevedendosi disposizioni modificative riferite al quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, si determina una parziale carenza di coordinamento per quanto concerne l'individuazione delle diverse tipologie di associazione, alla luce della riformulazione del quarto comma del medesimo articolo.

Articolo 5, comma aggiuntivo. In deroga a quanto previsto al comma 3 le articolazioni territoriali delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, di or-

dine inferiore a quello regionale, pur mantenendo la propria autonomia giuridica non dovrebbero essere tenute alla predisposizione ed adeguamento del proprio statuto a condizione che nello statuto di livello regionale fosse fatta espressa menzione delle articolazioni territoriali, delle associazioni politiche sindacali di categoria che lo adottano.

In alternativa è opportuno prevedere lo slittamento dei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 5 da sei mesi ad un anno.

Le associazioni nazionali i cui aderenti siano in numero superiore ad una soglia fissata possono adeguare il proprio statuto alla prima occasione utile, purché non oltre i due anni.

Ciò allo scopo di evitare che debbano convocare congressi ad hoc con dispendio di energie finanziarie e organizzative.

Articolo 5 comma aggiuntivo. All'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1 aggiungere la lettera *l*): «le quote associative aventi esclusivamente fini assistenziali versate a società di mutuo soccorso istituite ai sensi di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818».

Articolo 6, comma 1, lettera *a*). Inserire tra «immobilizzazioni» e «relative all'attività commerciale» le parole «materiali ed immateriali».

Articolo 6. La Commissione ritiene inoltre che per i parametri previsti dal comma 2 dell'articolo 111-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, introdotta dall'articolo 6 dello schema di decreto, lettere *a*) *b*) *c*) e *d*), richiesti ai fini della qualificazione commerciale dell'ente, non esista una presunzione legale e il mancato rispetto di uno di essi debba essere accompagnato da altre inadempienze od irregolarità relative alla vita dell'ente.

Articolo 6, comma 1. Al comma 3 dell'articolo 111-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, introdotto dall'articolo 6 dello schema di de-

creto, dopo le parole «agli effetti civili» aggiungere le seguenti «nonché alle associazioni politiche, sindacali, di categoria».

Articolo 8. L'articolo 8 prevede la redazione di un rendiconto e di una relazione per gli enti non commerciali, relativi alle raccolte pubbliche di fondi previste dall'articolo 108 TUIR. Occorre evitare che anche gli enti non commerciali che non abbiano eseguito raccolte di fondi siano tenuti a presentare il rendiconto, che in tali circostanze costituirebbe un inutile aggravio burocratico.

Si segnala altresì che la parola «eventi» conformemente alla formulazione adottata al comma 2, dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, deve essere sostituita con «attività» per uniformità di linguaggio.

Articolo 9, comma 1. Dopo «utilizzare» togliere la parola «direttamente».

Articolo 9 aggiungere il seguente comma: «4. I trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 del presente articolo beneficiano altresì della esenzione ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, nonché dell'INVIM».

Articolo 10. Al comma 1, lettera *a*) dopo il numero 10) aggiungere: 11) le attività delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382, ora disciplinate dalla legge regionale 15 luglio 1989, n. 25, della Regione Sardegna.

Articolo 10, comma 1, lettera *b*). Dopo le parole «solidarietà sociale» aggiungere «ed utilità sociale».

Articolo 10. L'articolo 10 al comma 1, lettera *g*) od una successiva disposizione regolamentare dovrebbero prevedere per le ONLUS le caratteristiche del rendiconto annuale, con particolare riferimento alle entrate ed alle spese relative a ciascuno degli «eventi» indicati nell'articolo 108 del TUIR.

Articolo 10. Sopprimere comma 4, lettera *b*). Questa modifica si rende necessaria perché le attività di solidarietà o di utilità sociale non si possono rivolgere solo verso i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10.

Articolo 10. Il comma 9 dovrebbe fare riferimento anche alla figura dell'ente morale (come gli ospedali evangelici) le cui finalità siano strettamente correlate con gli enti ecclesiastici.

Articolo 10. Il comma 10 dell'articolo 10 esclude dai soggetti che possono costituirsi in ONLUS le fondazioni bancarie.

Pare più corretto invece riferire la disposizione ai soggetti disciplinati dalla legge 218/90 e cioè agli Enti conferenti.

È comunque opportuno formulare l'auspicio di coordinamento tra le norme del presente schema di decreto legislativo. Con quelle contenute nel DdL sulle fondazioni bancarie.

Articolo 10. Le attività previste dall'articolo 10 affinché associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative siano riconosciute ONLUS, dovrebbero comprendere anche le seguenti attività:

Volontariato di protezione civile, la cui attività va coordinata con la legge 24/2/92, n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, comprendente inoltre la tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e degli animali.

Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta da organizzazioni o fondazioni dedicate, alle quali partecipino in qualità di associati, oltre ai privati, anche con finanziamenti, Stato ed Enti pubblici.

Appare di indubbio interesse la prospettiva legata alle attività di ricerca scientifica, assistenza, istruzione e formazione, tutte comprese all'articolo 10, che prevede l'ambito di attività delle ONLUS, per la formazione di centri sanitari di alta specializzazione costituiti da azienda ospedale, facoltà di medicina, facoltà di

ingegneria, imprese private del settore e privati sottoscrittori, per la creazione di poli di eccellenza di assistenza ospedaliera e formazione.

Il Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Università e Ricerca Scientifica ed il Ministro della Sanità dovrebbe emanare apposito decreto, in base alla legge 23 agosto 1988, n. 400 per definire gli ambiti e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo per quanto attiene la ricerca scientifica.

Articolo 11. L'articolo 11 impone agli enti già costituiti alla data di entrata in vigore della riforma che intraprendano l'esercizio delle attività solidaristiche di comunicare tale attività alla locale direzione regionale delle entrate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Il termine di trenta giorni appare congruo per le nuove attività, ma non è sufficiente per gli enti preesistenti, che al 30 gennaio 1998 ancora non si saranno dotati di uno assetto statutario ed organizzativo idoneo a far fronte ai nuovi adempimenti. Si suggerisce pertanto di elevare tale termine a 60 giorni.

Articolo 12. Per quanto riguarda le cosiddette ONLUS, sia pure con tutte le cautele atte ad evitare possibili elusioni, si perviene ad una generalizzata esenzione dei redditi e dei proventi conseguiti nell'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse. È persino prevista la facoltà degli enti locali di ridurre o esentare tali organizzazioni dai tributi di loro competenza, nonché ampie esenzioni da tutti i tributi indiretti.

Nel condividere siffatta impostazione, non si comprende perché restino soggetti a tassazione IRPEG e redditi di fabbricati, di capitali e diversi. I redditi di capitali vengono generalmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Non poche perplessità desta la previsione di tassazione dei redditi dei fabbricati strumentali all'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse.

Si invita il Governo in caso di uso promiscuo per attività connesse a fini

istituzionali a valutare se non sia opportuno prevedere l'esenzione ai fini IRPEG del reddito dei fabbricati strumentali all'esercizio delle attività istituzionali.

Articolo 12, comma 1 sopprimere la parola « esclusive » riferito a finalità di solidarietà sociale. L'aggettivo esclusive contraddice la possibilità per le ONLUS di svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali.

Articolo 13, comma 2 sopprimere la parola « a enti o istituzioni pubbliche e ».

Valuti il Governo se la cessione gratuita di derrate alimentari o prodotti farmaceutici ad enti o istituzioni pubbliche meriti l'agevolazione prevista dal comma 2 dell'articolo 13, dal momento che esulano dalla delega.

Articolo 21. L'articolo 21 prevede la possibilità per comuni e province di deliberare la riduzione e l'esonero delle ONLUS dal pagamento dei tributi locali (TOSAP, tassa smaltimento rifiuti). Tali tributi sono molto onerosi per i soggetti in

questione, e la loro incidenza negli ultimi anni si è accentuata.

La mera facoltà di concedere riduzione potrebbe non conseguire alcun effetto concreto. Si propone pertanto che i comuni e le province effettuino una riduzione non inferiore al 50 per cento cumulabile con tutte le agevolazioni preesistenti.

Valuti il Governo se non sia opportuno coordinare le norme agevolative di cui al decreto legislativo 504/92 in materia di esenzione da ICI con le previsioni riguardanti le ONLUS.

Articolo 25. Nel comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, introdotti dal comma 1 dell'articolo 25, si propone di sopprimere le parole « e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 ».

Di conseguenza risulta evidente che nell'emendare gli obblighi contabili delle ONLUS restano ferme le disposizioni fiscali attualmente vigenti per le cooperative.

ALLEGATO N. 2

Emendamenti al parere del relatore sullo schema del decreto legislativo recante la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 3, commi 186, 187, 188 e 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Sostituire il punto I) con il seguente.

I commi 8 e 9 dell'articolo 10 che regolano l'ammissione di diritto nel sistema Onlus di organismi e associazioni per le quali si è già avuto uno scrutinio, si prestano, nella formulazione attuale, ad interpretazioni estensive. Non è chiaro, in particolare, in che senso operi il « rispetto della loro struttura e delle loro finalità » comma 8) e l'« eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c del comma 1 » (comma 9).

I commi andrebbero riscritti rendendo chiaro che nel sistema delle Onlus non troveranno in ogni caso posto organizzazioni che non rispettino i requisiti richiesti nell'articolo 1, in particolare per ciò che riguarda la circostanza relativa alle prestazioni di servizi verso i propri soci (salvo l'eccezione del comma 3) e quella relativa ai limiti quantitativi dei proventi dell'attività profit (normata nel comma 5).

1.

Salvatore Biasco.

L'eventualità della concorrenza sleale

Articolo 2

Il principio fondamentale è quello di sospendere ogni agevolazione in determinati mercati, per determinati prodotti, in determinati periodi.

Diversamente le ONLUS potrebbero acquisire una posizione dominante, anche temporanea, di talune produzioni, emarginando le imprese operanti in quel set-

tore. Il tutto potrebbe essere suscettibile di ricorso o di valutazione da parte dell'Autorità Antitrust.

Per scongiurare questo pericolo si rende necessaria una calendarizzazione che possa individuare i parametri e le componenti sopra enunciate man mano che emergono. Tale compito non può che essere di tipo amministrativo. Ne deriva la necessità di orientare in tal senso il Governo.

2.

Armani, Berruti, D'Alì, Pace G.,
Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S.,
Bosello, Conte.

Articolo 2, comma 1, punto a).

Inserire tra « occasionalmente, » e « anche », le seguenti parole: « , nonché quelle effettuate istituzionalmente da Organismi internazionali e loro mandatari che operano per scopo umanitario e siano legalmente riconosciuti dal Governo italiano, ».

3.

Salvatore Biasco.

Articolo 2

Art. 2: sarebbe opportuno precisare, per evitare che alle condizioni contenute nel comma 2 bis dell'articolo 108 sia dato carattere tassativo, che i contributi corrisposti dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali per il reggiungimento dei fini istituzionali non concorrono mai alla formazione del reddito.

4.

Armani, Berruti, D'Alì, Pace G.,
Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S.,
Bosello, Conte.

Articolo 2

Al comma 2, dopo le parole: « lettera a) » aggiungere le seguenti: « e b) ».

5.

Ripamonti.

Articolo 2

Al comma 2, dopo le parole: « beneficiario altresì », sostituire le parole « dell'esenzione » con le seguenti: « dell'esclusione ».

6.

Ripamonti.

Articolo 2

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Agli acquisti degli Enti non commerciali finalizzati alla realizzazione dei fini istituzionali e delle attività connesse si applica l'aliquota fissa del 4% per l'imposta sul valore aggiunto ».

7.

Ripamonti.

Articolo 3

Art. 3: il nuovo comma 4 bis esonera dalla contabilità separata, per le attività commerciali, gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica.

Al riguardo mentre si deve preliminarmente osservare che la « contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge » è dizione troppo generica (tant'è che per alcuni enti gli obblighi derivano dalla normativa secondaria e perciò vanno ampliate le fonti da cui tali obblighi derivano), in via principale si sottolinea che con tale formalizzazione si perpetua un grave equivoco mai superato, neppure dalla dottrina più qualificata che si è occupata del problema.

La nuova norma è una riformulazione di una disposizione già esistente, che crea gravi imbarazzi. È noto, infatti, che la contabilità pubblica si basa, sia in termini di previsione che in termini di consuntivo, sul principio di cassa. Anche dopo le

recenti modifiche apportate sia alla contabilità di Stato che a quella degli enti pubblici territoriali che hanno introdotto l'obbligo della redazione del conto economico, la situazione non si è modificata perché tale documento rappresenta una riclassificazione dei conti finanziari. Il principio di competenza economica in senso civilistico era e rimane del tutto sconosciuto.

In conclusione, va precisato che per i soggetti in argomento il reddito si determina secondo gli stessi principi che regolano la contabilità pubblica obbligatoria.

8.

Armani, Berruti, D'Alì, Pace G.,
Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S.,
Bosello, Conte.

Articolo 4

Art. 4: l'introduzione del sistema forfetario è sicuramente da condividere perché rappresenta per enti che in genere svolgono le attività commerciali più per esigenze connesse alle proprie finalità istituzionali che per scelte effettivamente libere una reale semplificazione, capace di indurre molti enti ad optare per tale sistema pur di superare problemi organizzativi non di poco conto. Infatti, come già accennato nel commento dell'articolo precedente, qualora fosse sottinteso il principio di competenza nell'ambito della contabilità finanziaria - è per tale ragione che è stata avanzata la proposta sopra formulata - è bene essere consapevoli che si richiede agli enti non commerciali uno sforzo titanico dai risultati molto discutibili.

Orbene, il pregio del sistema forfetario è proprio quello di essere basato sul principio di cassa che sovrintende la determinazione della base imponibile IVA. Ecco perché è fondatamente desumibile che se il sistema forfetario non fosse tenuto nei limiti angusti in cui lo si vorrebbe confinare potrebbe dare risultati insperati. Anche nella relazione tecnica si pone in evidenza che la modestissima perdita di gettito cui la modifica dà luogo

è la risultante di fenomeni negativi e positivi. L'ampliamento del sistema ed una più ampia platea di enti e soprattutto l'estensione alle attività commerciali occasionali - indipendentemente dall'ammontare dei ricavi - potrebbe consentire un maggior gettito.

9.

Armani, Berruti, D'Alì, Pace G.,
Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S.,
Bosello, Conte.

Articolo 5

Art. 5: questo articolo si distingue per alcune aperture significative, certamente da condividere, ma anche per talune limitazioni probabilmente dettate da eccessive cautele antielusive. L'esclusione della commercialità per le somministrazioni di alimenti e bevande e l'organizzazione di attività turistiche da parte delle sole associazioni di promozione sociale appare veramente eccessiva. Specie l'esercizio di bar da parte delle associazioni appare meritevole di maggiore considerazione. Siffatte limitazioni - considerata la modestia del possibile gettito - si traducono solo in ostacoli alla vita associativa che producono più danni sul piano dei rapporti fisco-contribuente che alle entrate dell'Erario. Altrettanto eccessiva appare la penalizzazione dell'organizzazione di attività turistiche da parte di associazioni culturali.

Ciò detto in linea di principio, diventano perciò inaccettabili le eccezioni riservate alle attività turistiche organizzate soltanto dalle associazioni politiche, sindacali e di categoria; si entra invece nella piena illegalità allorchè si esclude la rilevanza fiscale dell'assistenza legale prestata dalle organizzazioni sindacali anche a coloro che non siano iscritti al sindacato (comma 4 quater dell'articolo 111 del T.U.I.R. ove si fa riferimento alla « assistenza prestata prevalentemente ai soci »). Sembra evidente che si tratta di norma con effetti discriminatori nei confronti della libera professione.

10.

Armani, Berruti, D'Alì, Pace G.,
Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S.,
Bosello, Conte.

Articolo 5

Comma aggiuntivo. Dopo la lettera a) del comma primo aggiungere:

« Le disposizioni del comma precedente si applicano altresì alle società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 ».

11.

Armani, Berruti, D'Alì, Pace G.,
Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S.,
Bosello, Conte.

All'articolo 5, comma 1, lettera b), sopprimere il comma 4-quater.

12.

Frosio Roncalli.

Nel parere del relatore, sopprimere l'osservazione relativa all'articolo 5, comma 1, lettera b), concernente il comma 4-sexies dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986.

13.

Salvatore Biasco.

All'articolo 5, primo comma aggiuntivo proposto dal relatore

Sopprimere il primo periodo.

14.

Salvatore Biasco.

Art. 5 secondo comma aggiuntivo proposto dal relatore.

Sostituire « lettera l » con lettera « m » e aggiungere, dopo « 1886 n. 3818 » « , fino alla concorrenza di 4 milioni ».

15.

Salvatore Biasco.

Articolo 5

Comma aggiuntivo.

All'articolo 3, comma due del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 640, dopo il punto c) è inserito il seguente:

« d) parte dei contributi associativi corrisposti dai soci delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 111 del DPR 917/86 ».

All'articolo 3, dopo il terzo comma, è inserito il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al precedente comma, primo paragrafo, non si applicano alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 917/86 ».

16.

Armani, Berruti, D'Alì, Pace G.,
Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S.,
Bosello, Conte.

Articolo 5

Comma aggiuntivo.

4.a) Le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale così come previsto al comma 189, lettera e) dell'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IRPEG per un ammontare non superiore a lire due milioni, ovvero, ai fini del reddito di impresa, per un ammontare di lire 5 milioni o per il maggior ammontare fino al 2 per cento del reddito dichiarato entro il limite massimo di lire cento milioni.

b) Con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio, i limiti di cui al comma 1, possono essere adeguati, ogni tre anni, agli incrementi del costo della vita secondo gli indici ISTAT.

17.

Armani, Berruti, D'Alì, Pace G.,
Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S.,
Bosello, Conte.

Articolo 5 - aggiungere il seguente comma:

« 4.a) Le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale così come previsto al comma 189, lettera c) dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'ILOR, e dell'IRPEG per un ammontare non superiore a lire due milioni, ovvero, ai fini del reddito di impresa, per un ammontare di lire 5 milioni o per il maggior ammontare fino al 2 per cento del reddito dichiarato entro il limite massimo di lire cento milioni.

b) Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio, i limiti di cui al comma 1, possono essere adeguati, ogni tre anni, agli incrementi del costo della vita secondo gli indici ISTAT.

c) All'articolo 13 bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, comma 1, aggiungere la lettera i): le quote associative aventi esclusivamente fini assistenziali versate a società di mutuo soccorso istituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 ».

18.

Repetto.

Art. 5 Nel parere del relatore aggiungere la seguente osservazione:

« La Commissione ritiene opportuna la previsione di un decreto o circolare regolamentare del Ministero delle Finanze, d'accordo con quello dell'Industria e Commercio, che stabilisca il rispetto di modalità nell'esercizio dell'attività di ristorazione e di organizzazione di viaggi e turismo per evitare che le disposizioni di cui al nuovo comma 3 dell'articolo 111 della legge 917 del 1987 e al comma 4 ter conducano ad alterazioni della concorrenza. In particolare, il decreto o la circolare dovrebbero regolare, per quanto concerne l'attività di somministrazione in regime non commerciale, l'identificazione

di un rapporto tra gli spazi destinati alla somministrazione e quelli destinati all'attività istituzionale, e, per l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, gli obblighi assicurativi.

19.
Salvatore Biasco.

Nel parere del relatore, sopprimere l'osservazione relativa all'articolo 6, comma 1, lettera a).

20.
Salvatore Biasco.

Articolo 6

Articolo 6: al comma 2 dell'articolo 111 bis del T.U.I.R. sembra il caso di precisare se le cause che determinano la perdita della qualifica di ente non commerciale debbano ricorrere tutte congiuntamente ovvero se sia sufficiente il verificarsi di una sola di esse.

21.
Armani, Berruti, D'Alì, Pace G.,
Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S.,
Bosello, Conte.

Articolo 8

Art. 8: il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per la redazione dell'apposito rendiconto sembrano insufficienti, dato che generalmente gli enti, specie se tenuti alla contabilità pubblica, chiudono le proprie scritture entro il 30 giugno. Sembra perciò opportuno unificare tutti i termini.

22.
Armani, Berruti, D'Alì, Pace G.,
Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S.,
Bosello, Conte.

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole «entro quattro mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

23.
Frosio Roncalli.

Articolo 9

Comma 1, dopo la parola enti non commerciali aggiungere »e ONLUS«.

24.
Armani, Berruti, D'Alì, Pace G.,
Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S.,
Bosello, Conte.

Alla pagina 10 del parere del relatore aggiungere:

« Articolo 10

Al comma 1, punto a) il numero 2 deve essere soppresso ».

25.
Albertini.

Alla pagina 10 del parere del relatore aggiungere:

« Articolo 10

Al comma 1, punto a) il numero 4 va così sostituito: »servizi educativi diversi, dall'istruzione primaria, secondaria e universitaria« ;

26.
Albertini.

Articolo 10

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 10) aggiungere i seguenti:

« 11) ricerca etico-religiosa e spirituale
12) commercio equo e solidale
13) finanza etica
14) sostegno del disagio psico-fisico ».

27.
Ripamonti.

Articolo 10, comma 1, lettera a) aggiungere il seguente punto: « 11) volontariato di protezione civile ».

28.
Repetto.

All'articolo 10, comma 1, lett. a), dopo il n. 10 aggiungere il seguente:

« 11) promozione e sviluppo del turismo e del tempo libero.

28-bis.

Polidoro.

Art. 10 prima osservazione del parere del relatore:

Sopprimere e trasformare in frase aggiuntiva all'articolo 5 punto a)

29.

Salvatore Biasco.

Art. 10 seconda osservazione del parere del relatore:

Aggiungere:

« Conseguentemente riscrivere il comma 4 attribuendo nella lettera a) le finalità di solidarietà sociale a quelle di assistenza sociale, socio-sanitaria, e di beneficenza e attribuendo finalità di utilità sociale alle restanti attività elencate.

In linea logica, le finalità di cui al comma 4 dovrebbero aprire l'articolo 10 come condizioni identificative delle Onlus, mentre l'elencazione dei campi di attività dovrebbe esser posta successivamente come condizione strumentale per il raggiungimento delle finalità in questione ».

30.

Salvatore Biasco.

All'articolo 10, comma 1, punto c) e comma 5 :

Occorre una rigorosa definizione di attività connesse e accessorie e una loro delimitazione, eventualmente da demandare ad un decreto ministeriale.

31.

Salvatore Biasco.

All'articolo 10, comma 4, nella lettera a), dopo le parole « della beneficenza » aggiungere le parole, « della promozione e dello sviluppo del turismo ».

31-bis.

Polidoro.

Articolo 10, comma 5, quinto rigo, dopo le parole : « ..in quanto integrative delle stesse » inserire le seguenti: « e volte a favorire l'acquisizione di merci e risorse utili allo svolgimento delle attività principali ».

32.

Repetto.

All'articolo 10, comma 6 dello schema di decreto, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c bis) la corresponsione ai consulenti di compensi che superino il 20% delle tariffe degli Ordini Professionali »

33.

Salvatore Biasco.

Art. 10 comma 6 lettera e) dello schema di decreto, sopprimere le parole: « limitatamente alle ONLUS aventi un numero di dipendenti che comporta l'obbligo della rappresentanza sindacale aziendale »

34.

Salvatore Biasco.

Alla pagina 10 del parere del relatore aggiungere:

« Articolo 10 va aggiunto il comma 6-bis:

6-bis. Ai lavoratori dipendenti non possono essere corrisposti salari o stipendi inferiori ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva del settore o della categoria affine, ovvero ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di attività, salvo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato ».

35.

Albertini.

Art. 10, comma 9

Sopprimere.

36.

Salvatore Biasco.

Articolo 10, comma 9

In relazione alle disposizioni dell'articolo 10, comma 9, il Governo trovi le forme di riconoscimento di attività *non profit* svolte da enti ecclesiastici, con i quali siano stati stipulati accordi e intese, congiuntamente con altri enti ecclesiastici con i quali tali accordi non siano ancora stati stipulati.

36 (nuova formulazione).

Salvatore Biasco.

All'articolo 10 del parere del relatore, dove si estendono i campi di attività ammessi anche al volontariato di protezione civile, sopprimere le parole:

« comprendente inoltre la tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e degli animali ».

37.

Salvatore Biasco.

All'articolo 10 del parere del relatore, dove si estendono i campi di attività ammessi anche alla ricerca scientifica, sostituire le parole « da organizzazioni o fondazioni dedicate, alle quali partecipino in qualità di associati, oltre ai privati, anche con finanziamenti, Stato ed Enti pubblici » con le seguenti : « direttamente da fondazioni che fruiscono in tutto o in parte del contributo pubblico ».

38.

Salvatore Biasco.

Articolo 10

All'articolo 10, comma 10 dopo le parole « -diverse da quelle cooperative- » le parole « e consortili, a condizione che tutti i consorziati svolgano attività non lucrativa di utilità sociale e rientrino nel regime delle O.N.L.U.S... »

39.

Armani, Berruti, D'Alì, Pace G.,
Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S.,
Bosello, Conte.

Articolo 11

Comma 1 - Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

1. - I soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste dall'articolo 10 sono tenuti, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, all'iscrizione nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 581/95, istituito presso le Camere di Commercio nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'attività.

L'iscrizione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dai soggetti che alla predetta data già svolgono le attività previste dall'articolo 10.

40.

Armani, Berruti, D'Alì, Pace G.,
Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S.,
Bosello, Conte.

L'articolo 11, comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste dall'articolo 10 sono tenuti, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, all'iscrizione nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 581/95, istituito presso le Camere di Com-

mercio nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'attività.

L'iscrizione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dai soggetti che alla predetta data già svolgono le attività previste dall'articolo 10«.

41.

Repetto.

All'articolo 11, comma 1, al primo periodo dopo le parole « ne danno comunicazione » sostituire le parole « entro trenta giorni » con le seguenti : « entro sessanta giorni » e al secondo periodo sostituire le parole : « entro trenta giorni » con le seguenti : « entro sessanta giorni ».

42.

Frosio Roncalli.

Articolo 11

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

1.bis Il Ministero delle Finanze accede tramite interconnessione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 581/95 ai dati di cui al comma 1.

43.

Armani, Berruti, D'Alì, Pace G.,
Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S.,
Bosello, Conte.

Articolo 11

Al comma 2 la parola : « comunicazioni » è sostituita dalla seguente: « iscrizioni ».

44.

Armani, Berruti, D'Alì, Pace G.,
Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S.,
Bosello, Conte.

Articolo 11, comma 2, sostituire la parola « comunicazioni » con la parola « iscrizioni ».

45.

Repetto.

Art. 11, comma 3 dopo la parola « emanarsi » aggiungere le seguenti: « entro sei mesi ».

46.

Salvatore Biasco.

Articolo 12

Non poche perplessità desta la previsione di tassazione dei redditi dei fabbricati. Se in base all'articolo 12 (articolo 111 ter del T.U.I.R.) « non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali » ed i proventi derivati dall'esercizio di attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile« non si comprende quale sia il trattamento di favore per quanto riguarda l'ICI, la norma così com'è formulata potrebbe portare alla conseguenza che i fabbricati sono soggetti ad IRPEG. Questa previsione, pe i fabbricati strumentali, appare iniqua, al punto che sembra opportuno prevedere per gli enti locali l'obbligo (e non solo la facoltà di concedere l'esenzione dall'ICI.

47.

Armani, Berruti, D'Alì, Pace G.,
Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S.,
Bosello, Conte.

All'articolo 12 sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Sono esenti dall'imposta sui redditi anche le somme raccolte dalle ONLUS mediante sottoscrizioni pubbliche, nonché le erogazioni incentivate da offerte occasionali di beni in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sen-

sibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali della organizzazione. Si intendono altresì comprese le somme raccolte in occasioni di manifestazioni folcloristiche, visite o mostre ».

48.

Frosio Roncalli.

Articolo 12, comma 2, dopo le parole: « direttamente connesse.. » inserire le seguenti: « così come indicato al comma 5 dell'articolo 10 ».

49.

Repetto.

All'articolo 12 aggiungere il seguente comma:

« 3. L'attività istituzionale degli Enti qualificati ONLUS secondo la nuova normativa, è da considerare « »non commerciale per i periodi di imposta pregressi ».

50.

Rabbito.

Al parere del relatore, sopprimere l'osservazione relativa all'articolo 13.

51.

Salvatore Biasco.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Articolo 13

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente : « g-bis) le erogazioni liberali in favore delle organizza-

zioni non lucrative di utilità sociale per un importo non superiore a 3 milioni di lire ».

2) al comma 3 dopo le parole: « lettera f), g) sono inserite le seguenti parole: »g-bis »;

c) all'articolo 110, comma 1, primo periodo, le parole : « lettere f) e g) » sono sostituire dalle seguenti : « f), g) e g-bis) ».

52.

Frosio Roncalli.

Articolo 13

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Gli oneri per cessioni gratuite di beni sono determinati in base al loro costo fiscalmente riconosciuto ».

53.

Frosio Roncalli.

All'articolo 13, sopprimere il comma 4.

54.

Frosio Roncalli.

Articolo 13

Al comma 7, sostituire le parole: « dal reddito imponibile » con le seguenti: « dai redditi imponibili delle persone fisiche e giuridiche di cui ai Titoli I e II del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 ».

55.

Ripamonti.

Articolo 13

Al comma 7, in fine, sostituire le parole: « previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114 », con le seguenti: « previste dai commi precedenti ».

56.

Ripamonti.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Articolo 13-bis (Esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale). — 1. Agli articoli 1, comma 2, e 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1970, n. 347, dopo le parole : « dello Stato », sono inserite le seguenti : « o delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ».

57.

Frosio Roncalli.

Articolo 14

Comma primo lett. b), ai numeri 2, 3, 4 e 5 sopprimere la parola ONLUS.

58.

Armani, Berruti, D'Alì, Pace G.,
Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S.,
Bosello, Conte.

Articolo 14, comma 1, lettera b), ai numeri 2, 3, 4 e 5 sopprimere la parola « ONLUS ».

59.

Repetto.

Articolo 14

Al comma primo lett. b), numero 5), concernente il n. 27 ter dell'articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 633/72 sostituire le parole:

« sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere » con le parole « direttamente ».

60.

Armani, Berruti, D'Alì, Pace G.,
Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S.,
Bosello, Conte.

Articolo 14 comma 1

Dopo il n. 6, aggiungere il seguente:

« 6 bis. Al n. 41 bis tabella A, parte II del decreto del Presidente della Repubblica 633/72, dopo le parole »rese da cooperative e loro consorzi«, inserire le seguenti: « e da ONLUS ».

61.

Armani, Berruti, D'Alì, Pace G.,
Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S.,
Bosello, Conte.

Articolo 15

Dopo le parole : « limitatamente alle operazioni » aggiungere le seguenti: « occasionali ».

62.

Armani, Berruti, D'Alì, Pace G.,
Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S.,
Bosello, Conte.

All'articolo 21 sostituire le parole « possono deliberare » con le seguenti : « debbono deliberare ».

63.

Frosio Roncalli.

All'articolo 22 sostituire le lettera a) e b) con la seguente:

a) all'articolo 1, comma 1, quinto periodo dopo le parole : « comunità montana » sono aggiunte le seguenti : ovvero a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ».

64.

Frosio Roncalli.

All'articolo 22 sostituire la lettera b) con la seguente:

a) dopo l'articolo 11 è aggiunto in fine il seguente: « articolo 11-bis. 1. Atti costitutivi, modifiche statutarie e ogni altro

atto, anche di natura contrattuale, concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 150.000 ».

65.

Frosio Roncalli.

All'articolo 22, lettera b), dopo le parole : « statutarie » aggiungere le seguenti: « e ogni altro atto, anche di natura contrattuale ».

66.

Frosio Roncalli.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis (Esenzioni dalle imposte ipotecaria e catastale). « 1. Gli acquisti di beni immobili effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono esenti alle imposte ipotecarie e catastali ».

67.

Frosio Roncalli.

All'articolo 23 aggiungere il seguente comma:

« 1-bis. Sono esenti dall'imposta sugli spettacoli anche le somme raccolte dalle ONLUS mediante sottoscrizioni pubbliche, nonché le erogazioni incentivate da offerte occasionali di beni in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali della organizzazione. Si intendono altresì comprese le somme raccolte in occasioni di manifestazioni folcloristiche, visite o mostre ».

68.

Frosio Roncalli.

Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

Articolo 25 - (Obblighi contabili). 1. Le ONLUS sono obbligate, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti,

alla tenuta di un registro di contenuto conforme a quello di cui all'articolo 2216 del codice civile e di un libro apposito in cui è trascritto annualmente il bilancio o il rendiconto. Si applicano le disposizioni degli articoli 2219 e 2220 del codice civile.

2. Il bilancio o rendiconto, corredato da una relazione sulla gestione, deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ONLUS. Salvo quanto previsto da diverse disposizioni di legge, nelle valutazioni si osservano i criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio o rendiconto deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

69.

Frosio Roncalli.

Articolo 25

Al comma 4 sopprimere le parole : « e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 ».

70.

Armani, Berruti, D'Alì, Pace G.,
Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S.,
Bosello, Conte.

Articolo 25

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5bis. Alle cooperative - ONLUS - continuano ad applicarsi gli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 600/73.

71.

Armani, Berruti, D'Alì, Pace G.,
Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S.,
Bosello, Conte.

Articolo 25

All'osservazione contenuta nel parere del relatore, relativa all'articolo 25, aggiungere in fine:

« Ciò potrebbe esser reso esplicito prevedendo un articolo 5-bis: alle cooperative ONLUS continuano ad applicarsi gli articoli 14-15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 ».

72.

Salvatore Biasco.

Articolo 25, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5 bis Alle cooperative - ONLUS - continuano ad applicarsi gli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73 ».

73.

Repetto.

Articolo 26

Dopo le parole « alle ONLUS » inserire le seguenti: « diverse dalle società cooperative ».

74.

Armani, Berruti, D'Alì, Pace G.,
Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S.,
Bosello, Conte.

Articolo 28, comma 1, lettera a) dopo le parole : « ..ONLUS, che- » Inserire le seguenti: « dolosamente o per colpa grave ».

75.

Repetto.

Articolo 28, comma 3, secondo rigo, dopo le parole : « -indebitamente frui-

to- » inserire le seguenti: « dolosamente o per colpa grave ».

76.

Repetto.

Articolo 29

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« 1. Il minor rendimento derivante dalla sottoscrizione di titoli, da denominarsi »di solidarietà « rispetto ad un tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro delle Finanze, è riconosciuto come onere deducibile dal reddito complessivo dei contribuenti, purchè i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati al finanziamento delle ONLUS.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma precedente oltre alla nozione di finanza etica, sono stabilite tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo ».

77.

Armani, Berruti, D'Alì, Pace G.,
Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S.,
Bosello, Conte.

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

« 1. Il minor rendimento derivante dalla sottoscrizione di titoli, da denominarsi « di solidarietà » rispetto ad un tasso di riferimento determinato con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministro delle Finanze è riconosciuto come onere deducibile dal reddito complessivo dei contribuenti, purchè i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati al finanziamento delle ONLUS.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma precedente oltre alla nozione di finanza etica, sono stabilite tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo ».

78.

Repetto.

ALLEGATO N. 3

Parere sullo schema di decreto legislativo concernente l'abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati.

Il provvedimento in esame si inserisce sulla scia dell'indirizzo più generale del Governo, orientato a favorire sempre più il trattamento fiscale delle rendite finanziarie assoggettate ad un trattamento privilegiato rispetto ad altre categorie di reddito.

In questa occasione l'esenzione delle suddette rendite da una tassa sugli affari viene introdotta al fine di rimuovere un fattore di disparità tra le operazioni poste in essere da soggetti residenti e quelle poste in essere da soggetti non residenti.

In realtà tale provvedimento, in nome di una uniformazione alla normativa degli altri paesi europei, comporta un ulteriore ed inaccettabile pressione verso il basso della tassazione sulle rendite finanziarie.

Quanto detto è dimostrato anche dalla vasta area di esenzione dalla tassa che viene definita dal provvedimento: nel disporre l'esenzione della tassa sui contratti di borsa conclusi nei mercati regolamentati non solamente ai contratti conclusi tra intermediari ma anche al rap-

porto di committenza, esclude altresì, per i medesimi contratti, l'applicazione dell'imposta di registro.

Pur riconoscendo che la parte più rilevante del provvedimento dà attuazione ad un principio contenuto nella delega, il nostro parere è contrario nel merito della delega stessa e quindi

La Commissione esprime parere contrario ed aggiunge nel merito dello schema di decreto proposto la seguente osservazione:

l'estensione dell'esenzione della tassa di bollo alle transazioni condotte fuori mercato, di cui al comma 3, lettere *a)* e *c)*, configura un eccesso di delega. Né è possibile riscontrare che tale previsione sia orientata a colmare una disparità di trattamento, rientrando, per tale via, nei limiti della delega.

Albertini.